

293.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Assemblea dell'Atlantico del Nord (Trasmisione di risoluzioni)	7566	Quarta nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996 (Variazione al disegno di legge)	7549
XI Commissione permanente (Richiesta di parere)	7564	Quinta nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996 (Variazioni al disegno di legge)	7553
Corte Costituzionale (Annunzio di sentenze)	7564	Disegno di legge S. 1460 (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 2450-B: (Articoli)	7557
Disegni di legge:		Ministro dei lavori pubblici (Trasmisione di documenti)	7566
(Approvazione in Commissione)	7563	Missioni valevoli nella seduta del 18 dicembre 1993	7563
(Trasmisione dal Senato)	7563	Proposte di legge:	
Disegno di legge S. 1450 (Approvato dal Senato) n. 3341:		(Annunzio)	7563
(Emendamento riferito all'articolo 8, presentato nella seduta del 18 dicembre 1993)	7456	(Trasmisione dal Senato)	7563
(Emendamenti accantonati)	7457	Risoluzione, Interpellanze ed Interrogazioni (Annunzio)	7566
(Articolo 25)	7460	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	7566
(Ordini del giorno)	7460	ERRATA CORRIGE	7566
Disegno di legge S. 1507 (Approvato dal Senato) n. 3340:			
(Articoli)	7471		
(Prospetto di copertura)	7477		
(Rinvio, per le tabelle allegate all'articolo 2, allo stampato n. 3341-3340-A)	7483		
(Emendamenti)	7484		
(Ordini del giorno)	7530		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1450. — BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1994 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1994-1996 (APPROVATO DAL SENATO) (3341)

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1993

ART. 8.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione):

al capitolo 1129 variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 16 miliardi;
CS: - 16 miliardi;

al capitolo 1150 (Spesa per la sperimentazione... alunni handicappati) variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 15 miliardi;
CS: + 15 miliardi;

al capitolo 3472 (Sussidi e contributi agli istituti non statali per ciechi e sordomuti) aggiungere alla denominazione le parole: e dei sordociechi e variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 1.000 milioni;
CS: + 1.000 milioni.

Tab. 7. 30 *(Nuova formulazione).*

EMENDAMENTI ACCANTONATI, RIFERITI AGLI ARTICOLI 2, 8 e 21 (TABELLE 1/A, 7, 21).

ART. 2.

TABELLA 1/A

Alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 2943 (Spese per le relazioni pubbliche, per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni), modificare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 1 miliardo;

CS: —.

Conseguentemente:

alla tabella 12, Stato di previsione della difesa, apportare le seguenti variazioni per competenza e per cassa:

Capitolo 1385:

— 126.000.000.000.

Al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1994: 3.040.000 (+ 50.000);

1995: 3.190.000 (+ 50.000);

1996: 3.190.000 (+ 50.000).

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1994: 206.000 (+ 50.000);

1995: 406.500 (+ 50.000);

1996: 486.500 (+ 50.000).

Ministero dell'università e della ricerca scientifica:

1994: 96.500 (+ 5.000);

1995: 116.500 (+ 10.000);

1996: 121.500 (+ 10.000).

Alla tabella B: Ministero dei lavori pubblici:

1994: 25.000 (+ 15.000);

1995: 25.000 (+ 15.000);

1996: 25.000 (+ 15.000);

di cui, limiti di impegno:

1994: 10.000;

1995: 10.000;

1996: 35.000.

Tab. 1/A 36 (Tab. A. 17, Tab. A. 28, Tab. B. 22, Tab. B. 36).

Augusto Battaglia, Zagatti, Lorenzetti Pasquale, Serafini, Giannotti, Beebe Tarantelli, Caccavari, Jannelli, Perinei, Pollastrini Modiano, Trupia Abate, Solaroli, Campatelli, Castagnola, Silvio Mantovani, Sorriero, Voza, Pizzinato, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco, Biricotti Guerrieri, Camoirano Andriollo, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Finocchiaro Fidelbo, Ingrao, Iotti, Mancina, Masini, Montecchi, Alfonsina Rinaldi, Maria Antonietta Sartori, Gianna Serra, Vigneri, Alveti, Guidi, Longo, Veltroni, Barbera, Bargone, Bassanini, Forleo, Rodotà, Tortorella, Folena, Gasparotto, Marri, Piro, Farigu, Bottini, Giuntella, Armellini, Apuzzo, Mattioli.

ART. 8.

TABELLA 7

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 1129 (Spese per lavori di ricerca), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 75 miliardi;
CS: - 75 miliardi.

Conseguentemente, alla stessa tabella, al capitolo 1150 (Spese per la sperimentazione didattica e metodologica delle classi con alunni handicappati), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 75 miliardi;
CS: + 75 miliardi.

Tab. 7. 8.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione):

al capitolo 1129 variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 16 miliardi;
CS: - 16 miliardi;

al capitolo 1150 (Spesa per la sperimentazione... alunni handicappati) variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 15 miliardi;
CS: + 15 miliardi;

al capitolo 3472 (Sussidi e contributi agli istituti non statali per ciechi e sordomuti) aggiungere alla denominazione le parole: e dei sordociechi e variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 1,350 milioni;
CS: + 1,350 milioni.

Conseguentemente, alla tabella 8 (Interno) al capitolo 1107 (Spese di rappresentanza ai prefetti) variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 350 milioni;
CS: - 350 milioni.

Tab. 7. 30.

La Commissione.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 1129 (ITALSIEL), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.

Conseguentemente, alla stessa tabella, al capitolo 3472 (Sussidi e contributi agli istituti non statali per ciechi e sordomuti), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 2 miliardi;
CS: + 2 miliardi.

Tab. 7. 16.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 1129 (ITALSIEL), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Conseguentemente, alla stessa tabella, al capitolo 3432 (Funzionamento istituti statali per istruzione sordomuti), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 1 miliardo;
CS: + 1 miliardo.

Tab. 7. 17.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 1151 (Spese per la formazione di docenti specializzati alle attività di sostegno agli alunni handicappati), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 15 miliardi;
CS: + 15 miliardi.

Conseguentemente, alla medesima tabella, al capitolo 1204, sostituire gli importi di competenza e cassa con la dizione: per memoria.

Tab. 7. 12.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 3472, alla denominazione dopo le parole: dei sordomuti aggiungere le seguenti: e dei sordociechi.

Tab. 7. 25.

Sbarbati Carletti.

ART. 21.

TABELLA 21

Alla tabella 21 (Coordinamento delle politiche agricole), al capitolo 7962 (Contributi alle associazioni di allevatori), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 50.000;
CS: + 50.000.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Ministero del tesoro, Decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48: Trasferimento dell'AIMA della gestione delle risorse proprie della Cee e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (capitolo 4542), variare gli importi come segue:

1994: - 50.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. 21. 1.

Bruni, Torchio, Carli, Nardone, Francesco Ferrari, Moioli Viganò, Gelpi, Di Laura Frattura.

Alla tabella 21 (Coordinamento delle politiche agricole), al capitolo 7962 (Contributi alle associazioni di allevatori), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 35.000;
CS: + 35.000.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Ministero del tesoro, Decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48: Trasferimento dell'AIMA della gestione delle risorse proprie della Cee e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (capitolo 4542), variare gli importi come segue:

1994: - 35.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. 21. 16.

Governo.

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

(*Bilancio pluriennale*).

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n. 362, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1994-1996, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

con lo smantellamento dei missili Cruise si rende superfluo l'uso di Comiso come base militare, poiché allo scopo del loro ridispiegamento l'aeroporto « Magliocco » era stato militarizzato; la Regione siciliana ha già espresso la volontà di far tornare ad usi civili la base di Comiso, e già esistono diverse ipotesi per il suo riutilizzo;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di accedere ai fondi strutturali della comunità europea e in particolare al fondo « CONVERS », a partecipare coi fondi dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro e a invitare la Regione siciliana a una partecipazione diretta, o indiretta attraverso il coinvolgimento di forze locali, per riconvertire ad usi civili la base di Comiso tenuto conto del fatto che la commissione Difesa della Camera dei deputati si è già espressa in tal senso.

(9/3341/1).

Marri, Folena.

(*Respinto in Commissione*)

La Camera,

considerato che le nuove norme sull'autonomia scolastica comportano maggiore impegno da parte del personale tutto della scuola,

impegna il Governo

a procedere entro sei mesi al rinnovo del contratto del personale della scuola.

(9/3341/2).

Poli Bortone, Valensise, Gaetano Colucci, Servello.

(*Ritirato in Commissione*)

La Camera,

premesso che:

il bilancio dello Stato 1994 è composto da un numero di capitoli (quattromilaottocentonovantacinque) che lo rende ormai difficilmente leggibile e consultabile;

il numero dei capitoli *per memoria* è pari al 17 per cento del totale, il numero di quelli ad importo nullo al 7 per cento ed il numero di quelli effettivamente attivi è solo il 76 per cento;

i capitoli con importo inferiore ai 100 milioni sono 1.378 (poco meno del 40 per cento di tutti i capitoli attivi) e di questi quelli con importo inferiore ai 20 milioni sono 819;

di anno in anno nuovi capitoli si aggiungono ai vecchi senza che da decenni avvenga una verifica della struttura complessiva, così che ormai il bilancio è un insieme informe ottenuto per successive aggiunte e stratificazioni di capitoli,

molti dei quali sopravvissuti nel tempo senza criteri certi;

quanto meno nell'ultimo quindicennio esigenze, obiettivi e politiche di brevissimo termine hanno spesso precluso qualsiasi controllo reale e sistematico dei capitoli, in particolare di quelli di spesa;

l'abrogazione di alcuni fra i capitoli più inutili, obsoleti o inattuali (vere e proprie « nicchie » di privilegio o di assurdità), sopravvissuti grazie alla quasi totale mancanza di controlli sistematici, è avvenuta, quanto è avvenuta, quasi esclusivamente in seguito a ripetute segnalazioni di singoli deputati o gruppi parlamentari;

persino le leggi di copertura citate nel nomenclatore degli atti sembrano a volte non essere corrette, seguendo in alcuni casi più i sentieri della fantasia che le linee dettate dalle norme della contabilità;

ritenuto:

che sia indilazionabile un'azione di generale e sistematica verifica di ciascun capitolo al fine di controllarne l'attualità, l'utilità, la correttezza e l'adeguatezza;

che sia necessario che tale azione debba comunque svolgersi in tempi brevi, indipendentemente dagli esiti di qualsivoglia dibattito di carattere generale sul tipo di struttura di bilancio,

impegna il Governo

1) ad istituire una Commissione di cinque membri con il compito di verificare l'utilità, l'attualità e l'adeguatezza di ogni capitolo di bilancio. La Commissione, nominata dal ministro del tesoro e dal ministro del bilancio, che assicurano gli strumenti necessari allo svolgimento dei compiti, fornirà entro il 30 giugno 1994 una relazione dalla quale emergano:

a) i capitoli e le relative leggi di copertura da abrogare, modificare o ridimensionare, secondo criteri di utilità, attualità ed efficienza;

b) la parte obbligatoria e quella discrezionale di ciascun capitolo;

c) la correttezza o meno delle leggi di copertura indicate dal nomenclatore degli atti;

d) altri dati utili a migliorare le caratteristiche di trasparenza del bilancio e ridurre la spesa;

2) a trasmettere al Parlamento la relazione della Commissione;

3) a valutare i risultati e ad utilizzarli per la predisposizione di un disegno di legge, da collegare alla legge finanziaria 1995, che preveda l'abrogazione e/o la modifica di leggi di copertura e dei relativi capitoli di bilancio, anche al fine di aumentarne le caratteristiche di trasparenza e di leggibilità e di ridurre la spesa.

(9/3341/3).

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

La Camera,

considerato che, dopo le numerose innovazioni introdotte dalla legge n. 468 del 1978, si è provveduto altresì a realizzare il collegamento delle Commissioni Bilancio della Camera e del Senato con il sistema informativo della Ragioneria generale;

considerato che malgrado tale collegamento sia stato attivato sin dal 1984, resta tuttavia non agevole l'esercizio della funzione di sindacato politico sulla gestione del bilancio ai fini di riscontrare la sua coerenza con gli obiettivi politico-programmatici approvati dal Parlamento;

rilevata l'esigenza che da parte del Governo sia assicurata la massima trasparenza in ordine alle decisioni di spesa allo scopo di consentire la verifica della loro rispondenza non solo ai requisiti for-

mali e giuridici, ma anche ai criteri di efficienza e di efficacia;

rilevato altresì che il collegamento della Commissione Bilancio della Camera con il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (previsto dall'articolo 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526) è assicurato attualmente soprattutto ai fini del riscontro tecnico della copertura finanziaria dei vari progetti di legge;

rilevato che nello svolgimento dei compiti istruttori connessi all'esercizio delle funzioni proprie, la Commissione Bilancio, tramite le « interrogazioni » attivabili presso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, può acquisire solo i dati relativi a:

- a) denominazione dei capitoli;
- b) gestione dei capitoli;
- c) fondi globali e controllo di copertura;

rilevato altresì che in particolare le informazioni sulle risultanze gestionali in conto competenza concernono essenzialmente l'andamento degli impegni provvisori e definitivi, nonché le disponibilità esistenti sui vari stanziamenti di spesa non utilizzate alla data delle « interrogazioni », senza che siano espressamente indicati gli estremi dei provvedimenti che autorizzino gli impegni stessi;

ritenuta la esigenza di raggiungere più ampie intese tra i Presidenti delle due Camere ed il Ministro del tesoro ai fini dell'ampliamento del collegamento con il sistema informativo della Ragioneria generale comprendente anche i dati che consentano la individuazione dei provvedimenti di impegno dei fondi;

impegna il Governo

affinché, preve opportune intese tra i Presidenti delle Camere ed il Ministro del tesoro, siano predisposte nuove modalità ed attivate nuove possibilità di collegamento con i sistemi informativi del Mini-

stero del tesoro, anche eventualmente dietro rielaborazione degli attuali programmi di informatizzazione dei dati.

(9/3341/4).

Marino, Lucio Magri, Guerra, Crucianelli, Caprili, Barzanti, Goracci, Bergonzi, Carcarino, Fischetti, Muzio, Lento, Benedetti, Ramon Mantovani.

La Camera,

premesso che il consiglio regionale del Piemonte ha approvato il seguente ordine del giorno:

« Preso atto del documento presentato alla valutazione della commissione tecnica costituitasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per i problemi dell'ACNA di Cengio e delle conseguenti ipotesi di soluzione sottoscritta dai partecipanti;

vista la gravissima decisione del mantenimento in funzione dello stabilimento ACNA di Cengio seppure con una selezione delle produzioni;

considerata l'ancor più grave decisione di realizzare a Cengio il polo di incenerimento per rifiuti tossico-nocivi con la costruzione del RE-SOL, con ciò violando gli esiti dei ricorsi al TAR da parte della regione Piemonte e la conseguente sentenza espressa dal Consiglio di Stato, e soprattutto la risoluzione parlamentare del 31 gennaio 1990;

visto altresì il verbale della riunione della giunta regionale del Piemonte del 29 ottobre 1993, ove si sancisce il dissenso rispetto alle conclusioni della commissione tecnica;

impegna la giunta regionale

a confermare con la massima determinazione e in qualsiasi sede la non condivisione delle valutazioni della commissione tecnica in quanto in totale contrasto con gli orientamenti, gli impegni e le

deliberazioni del consiglio regionale del Piemonte;

a farsi parte attiva in tempi brevissimi per giungere alla revoca formale degli accordi presi ad assumere una iniziativa nei confronti del Governo e del Parlamento atta a far rispettare la risoluzione parlamentare che negava la possibilità di costruzione del RE-SOL in Valle Bormida;

a sollecitare l'abbattimento della parte già costruita (illegittimamente) del RE-SOL;

ad organizzare entro 15 giorni, di concerto con la Presidenza del consiglio regionale, un incontro con i parlamentari piemontesi, con i Ministri interessati e con altre realtà istituzionali piemontesi (province e comuni interessati) per chiarire definitivamente e nel modo più pubblico possibile la posizione della regione Piemonte »;

dato atto che in data 6 dicembre 1993 si è svolto il succitato incontro tra la regione Piemonte e i parlamentari piemontesi nel quale è stata ribadita una formale richiesta di chiusura definitiva dell'ACNA e di attuare la risoluzione parlamentare del 31 gennaio 1990 che negava la possibilità di costruzione del RE-SOL in Valle Bormida;

considerato che la chiusura dell'industria ACNA (ENICHEM) di Cengio (SV), industria che da più di cento anni inquina la Valle del fiume Bormida, non risolve il problema dei rifiuti tossici e nocivi che da più di un secolo vi si sono accumulati;

che l'impianto inceneritore RE-SOL (recupero solfati) previsto dall'ENICHEM per il riciclaggio dei rifiuti, oltre ad essere inadeguato, creerebbe altri gravissimi problemi di inquinamento di tutta l'area interessata;

impegna il Governo

a destinare lire 1.000.000.000 dei fondi previsti al capitolo 2051 dello stato

di previsione del Ministero dell'ambiente, per il 1994 per indire un concorso internazionale destinato a reperire soluzioni alternative all'impianto RE-SOL;

a dichiarare la Valle Bormida « Area ad alto rischio di crisi ambientale », quale premessa indispensabile per una vera bonifica del sito e per la costruzione di un polo tecnologico e di un'area industriale attrezzata, compatibile con l'ambiente della Valle Bormida.

(9/3341/5).

Delfino, Paganelli, Tealdi, Pratesi, Morgando, Patria, Azzolina, Larizza, Alda Grassi, Borghezio, Comino.

La Camera,

premesso che:

l'area metropolitana di Roma dispone di oltre 2500 veicoli adibiti al trasporto pubblico che percorrono 126 milioni di chilometri all'anno;

l'età media di detti veicoli è di oltre 9 anni e, pertanto, in mancanza di adeguati controlli e della necessaria manutenzione, il carico inquinante delle emissioni di scarico inciderebbe in maniera rilevante sui valori delle sostanze dannose presenti nell'aria;

il trasporto pubblico rappresenta l'unica strada percorribile per risolvere il problema del traffico nelle grandi aree urbane ed è assolutamente indispensabile assicurarne non solo la funzionalità e l'efficienza, ma una drastica riduzione delle emissioni di scarico,

impegna il Governo

a destinare una parte degli stanziamenti di cui al capitolo 8504 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente alle aziende di pubblico trasporto del comune di Roma, al fine di contribuire alla realizzazione di interventi volti all'elimina-

zione dell'inquinamento nell'area urbana della capitale.

(9/3341/6).

Rutelli, Giuliari, Pieroni, Scalia, Turroni, Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Modigliani, Pannella.

La Camera,

premesso che:

l'inquinamento atmosferico e l'inquinamento acustico costituiscono le principali emergenze delle grandi aree urbane;

i livelli di guardia del monossido di carbonio e di altri pericolosi inquinanti vengono costantemente superati all'interno dell'area metropolitana delle Capitali;

gli sporadici interventi posti in essere fino ad ora dall'amministrazione municipale hanno solo contribuito ad ingenerare confusione e disagio, senza alcun beneficio per la tutela della salute dei cittadini;

è necessario un intervento organico sul piano della prevenzione; è altresì indispensabile la realizzazione di un'adeguata rete di monitoraggio ed è indifferibile la programmazione di piani di intervento che non siano improvvisati, ma che tengano nella dovuta considerazione criteri di adeguatezza ed efficacia;

impegna il Governo

a destinare una parte degli stanziamenti previsti dalla legge 24 agosto 1989, n. 305, per gli interventi urgenti per il risanamento atmosferico ed acustico nelle aree urbane (Ministero dell'ambiente, cap. 8502), all'area metropolitana di Roma.

(9/3341/7).

Giuliari, Rutelli, Pieroni, Scalia, Turroni, Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Modigliani, Pannella, Quattrocchi.

La Camera,

considerato che la paga dei militari in servizio di leva obbligatorio non risulta più adeguata e ravvisando quindi la necessità di un suo congruo incremento,

impegna il Governo

ad adottare strumenti idonei ad incrementare tale paga nella misura del 60 per cento a partire dal 1° gennaio 1994.

(9/3341/8).

Folena, Savio, Gasparotto, Crippa, Russo Spena, Gasparri, Bertezolo, Fragassi, Polli.

La Camera,

premesso che:

nonostante le sollecitazioni pervenute dagli operatori della giustizia; l'adesione di migliaia di cittadini alla campagna promossa dall'osservatorio per una giustizia più giusta ed efficiente in collaborazione con l'associazione nazionale magistrati e con i sindacati della giustizia;

l'apparato giudiziario è stato impegnato in quest'ultimo anno in una meritoria opera di ripristino della legalità, tanto nella lotta alla malavita organizzata quanto in quella ai reati contro la pubblica amministrazione e questo notevole e aggiuntivo carico di lavoro evidenzia maggiormente le gravi carenze di uomini (magistrati, personale amministrativo e tecnico, addetti ai compiti di polizia giudiziaria) e mezzi (in particolare strumenti informatici e strutture);

ciò nonostante, l'attuale bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia — che ha registrato un'inversione di tendenza rispetto al record negativo dello scorso anno passando dallo 0,86 per cento a circa l'uno per cento del bilancio dello Stato — continua ad essere sottodimensionato rispetto alle necessità di smaltimento dell'enorme carico arretrato

e di modernizzazione e adeguamento dell'intero sistema giudiziario;

i fondi disponibili in passato sono stati spesso oggetto di spreco o non sono stati impegnati a causa della lentezza burocratica che ha spesso contraddistinto la gestione dell'amministrazione giudiziaria;

impegna il Governo:

a rafforzare la debole tendenza positiva registrata quest'anno e ad aumentare progressivamente, a partire dal prossimo esercizio finanziario, lo stanziamento del Ministero di grazia e giustizia in modo da garantire entro il 1996 una disponibilità finanziaria pari al due per cento del bilancio dello Stato;

a porre in essere le iniziative necessarie ad una corretta amministrazione dei fondi a disposizione del Ministero di grazia e giustizia, affinché venga impedito sia lo spreco che la mancata utilizzazione.

(9/3341/9).

Pecoraro Scanio.

La Camera,

al termine della sessione di bilancio per il 1994, che ha confermato e ulteriormente rafforzato le garanzie procedurali per la unità e la complessiva coerenza della decisione di bilancio, sottolinea che le procedure parlamentari si sono progressivamente assestate ed hanno ormai dato vita ad un procedimento di bilancio che sulla base di una forte decisione programmatica impone l'adozione di provvedimenti coerenti con gli obiettivi di politica economica previamente deliberati dal Parlamento;

considerato che la risoluzione programmatica ha definitivamente acquisito la natura di decisione fondamentale e vincolante in ordine all'equilibrio di bilancio da realizzare e in ordine alla qualità e alla articolazione della manovra avendo il potere di fissare numero e con-

tenuto dei provvedimenti legislativi collegati;

considerato che la manovra legislativa approvata quest'anno come quella dello scorso anno consiste in gran parte di indirizzi di riforma strutturale la cui attuazione è affidata alla legislazione delegata per realizzare una ambiziosa razionalizzazione nel senso dell'efficienza e della economicità dell'intera amministrazione pubblica;

considerata altresì la necessità di proseguire coerentemente l'azione intrapresa per il risanamento strutturale dei principali settori di spesa (pubblico impiego, previdenza, sanità, imprese di proprietà pubblica) evitando per il futuro il continuo ricorso a misure restrittive meramente congiunturali che esasperano i cittadini senza risolvere permanenti problemi di squilibrio finanziario;

considerata inoltre la necessità di estendere alla legislazione in corso d'anno le garanzie di coerenza finanziaria ed ordinamentale sperimentate nell'ambito della sessione di bilancio e di favorire una forma di programmazione legislativa concordata tra Parlamento e Governo attraverso l'ordinata utilizzazione dei fondi speciali;

impegna il Governo:

a) a considerare come assolutamente prioritaria, nella attuazione della legislazione delegata, la finalità di assicurare il rigoroso ed efficiente impiego di ogni risorsa pubblica e di realizzare significativi risparmi nelle riforme amministrative da attuare, anche definendo specifiche responsabilità amministrative in ordine agli obiettivi di economicità e adeguati controlli fondati sul rapporto costi-risultati; ad allegare pertanto a ciascuno schema di decreto delegato o di regolamento una relazione tecnica sugli effetti di risparmio e sulle garanzie di efficienza ed economicità adottate con un quadro complessivo che dimostri la coerenza dell'insieme dei provvedimenti di riforma nei vari settori;

c) a predisporre il prossimo documento di programmazione finanziaria in una linea di continuità metodologica con la esperienza compiuta quest'anno. A tal fine:

1) il documento dovrà essere ulteriormente valorizzato come fondamentale cerniera della programmazione nella quale la strategia attuata in ciascun anno si leghi in termini di continuità o di cambiamento a quella da impostare per l'anno successivo su tutto l'arco degli obiettivi della politica economica;

2) occorrerà pertanto dar conto, nella parte di analisi degli andamenti tendenziali, dello stato di attuazione e degli effetti della manovra avviata quest'anno anche ai fini del complessivo risanamento dell'economia del paese; mentre nella parte programmatica, il documento dovrà proporre indirizzi per grandi finalità specificando il rapporto rispetto alle politiche poste in essere nella manovra dell'anno precedente;

3) il documento dovrà infine contenere precise indicazioni in ordine agli obiettivi qualitativi e quantitativi della manovra, con specifico riferimento al contenuto ed ai fini dei provvedimenti collegati; dell'unico provvedimento collegato, come è positivamente avvenuto quest'anno;

4) potrà essere posticipata, comunque non oltre il 30 giugno, la data prevista dalla legge per la presentazione del documento per avvicinarla, come è avvenuto negli ultimi due anni, al momento di effettiva predisposizione della manovra legislativa di bilancio;

c) a prevedere, fin dall'inizio del prossimo esercizio finanziario, d'intesa con le competenti Commissioni della Camera e del Senato procedure di utilizzo dei fondi speciali che consentano l'ordinata e flessibile programmazione legislativa annuale, e la definizione di scelte sempre chiare di priorità, nonché a rafforzare la cooperazione con le Camere sulle forme di controllo relative alla quantificazione dei costi e alla copertura delle leggi di spesa, anche garantendo la collegialità delle posizioni espresse al riguardo dai rappresentanti del Governo in Parlamento, secondo intenti già definiti nello scambio di lettere su questa materia tra il Presidente della Camera ed il Presidente del Consiglio.

(9/3341/10).

Tiraboschi, Tabacci, Rotiroti,
Sanese, Solaroli, Ciampaglia,
Giuliani, Ostinelli, Novelli,
Lavaggi, Vito, Melillo.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1507. — DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1994) (APPROVATO
DAL SENATO) (3340)*

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

1. Per l'anno 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 141.970 miliardi, al netto di lire 11.375 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1994 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 294.700 miliardi per l'anno finanziario 1994.

2. Per gli anni 1995 e 1996 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 154.000 miliardi ed in lire 159.300 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 262.200 miliardi ed in lire 302.300 miliardi. Per il bilancio programmatico

degli anni 1995 e 1996, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 123.000 miliardi ed in lire 105.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 231.200 miliardi ed in lire 248.800 miliardi.

ART. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, l'eventuale maggiore gettito tributario rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1994-1996, restano determinati per l'anno 1994 in lire 11.771 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 1.690,250 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1994 e

triennale 1994-1996, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. A' termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1994, in lire 4.150 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. A' termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1994, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1994, 1995 e 1996 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1994-1996 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome e delle università, è determinata, rispettivamente, in lire 480 miliardi, lire 2.650 miliardi e lire 4.380 miliardi.

10. Le somme di cui al comma 9, che comprendono quelle occorrenti per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

11. Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unità sanitarie, gli enti locali e gli enti pubblici non economici, le istituzioni e gli enti di ricerca provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per lo stesso triennio.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ART. 3.

1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1994, 1995 e 1996

sono valutate, rispettivamente, in lire 1.100 miliardi, 1.200 miliardi e 1.200 miliardi.

2. Per l'anno 1993 l'ulteriore detrazione di cui all'articolo 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete nelle seguenti misure:

a) lire 267.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera lire 13.900.000;

b) lire 228.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 13.900.000 ma non a lire 14.000.000;

c) lire 150.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.000.000 ma non a lire 14.100.000;

d) lire 70.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.100.000 ma non a lire 60.000.000;

e) lire 50.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.060.000;

f) lire 20.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 60.060.000 ma non a lire 60.120.000.

3. Per l'anno 1993 non si applica la disposizione dell'ultimo periodo del citato comma 2 dell'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1993 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

CAPO III

DISPOSIZIONI

PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

ART. 4.

1. Per l'anno 1994, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio

delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario, già confluito nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, è confermato nell'importo di lire 4.764 miliardi, stabilito per l'anno 1993 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, ed è comprensivo dell'importo di lire 531.771.982.000 ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. Le quote spettanti alle regioni sono determinate in applicazione di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e devono essere esclusivamente destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

2. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un ulteriore programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie valutato in lire 8.050 miliardi, di cui lire 2.600 miliardi per alta velocità, lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.610 miliardi a decorrere dal 1995.

3. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, resta confermato anche per il 1994 il concorso finanziario dello Stato negli oneri del Fondo Pensioni gestito dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per un ammontare di lire 2.000 miliardi.

4. A decorrere dal 1994, i rapporti tra lo Stato e l'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. concernenti gli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari sono regolati, ai sensi della direttiva 91/440/CEE e dei Regolamenti comunitari vigenti in materia,

mediante il contratto di programma ed il contratto di servizio pubblico i cui oneri a carico dello Stato sono iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Per quanto concerne il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura ferroviaria, ai sensi dell'articolo 7 della predetta direttiva CEE, la relativa quota verrà iscritta in apposito fondo di riserva nel bilancio della predetta Società, destinabile anche a compensare le riduzioni di valore dei capitoli facenti parte dell'infrastruttura ferroviaria. Tale ultima disposizione si intende applicabile anche in sede di definizione contabile del bilancio relativo all'esercizio 1993.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

ART. 5.

1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 in lire 137 miliardi.

2. A decorrere dall'anno 1994 il fondo comune determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, viene ripartito in proporzione alle somme attribuite a ciascuna Regione per l'anno precedente allo stesso titolo. Le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

ART. 6.

1. L'importo dei versamenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito a decorrere dall'anno 1994 in lire 1.039 miliardi, di cui lire 39 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), ai sensi del comma 3, lettera c), del citato articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per l'anno 1994, resta stabilita in lire 17.469 miliardi, ivi compreso l'adeguamento per lire 685 miliardi già operato sull'importo relativo al predetto anno con la legge 23 dicembre 1992, n. 500, ed è assegnata per lire 13.070 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 894 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 925 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.516 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 61 miliardi all'ENPALS.

2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1994 in lire 66.800 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

CAPO VI

NORME FINALI

ART. 7.

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo

speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1994.

PROSPETTO DI COPERTURA (*)

(Articolo 7, comma 1)

(*) Il prospetto di copertura è stato variato a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione rispetto al testo allegato al disegno di legge, per il quale si rinvia all'atto Camera n. 3340. Per le cifre che la Commissione ha modificato, il testo è stampato in **neretto**.

PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 7, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1994

(articolo 5, comma 5 della legge n. 362 del 1988)

	1994	1995	1996
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
1) Oneri di natura corrente da coprire.			
Tabella « A » del disegno di legge finanziaria (1) (differenza rispetto a legislazione vigente)	2.385	5.925	6.410
Nuove o maggiori spese correnti:			
– Articolato legge finanziaria			
rinnovi contrattuali	480	2.650	4.380
disavanzo Fondo pensioni Ferrovie S.p.A.	2.000	–	–
separazione assistenza-previdenza	1.039	1.039	1.039
– Provvedimento collegato (2)	1.175	770	964
Minori entrate correnti:			
– Articolato legge finanziaria			
recupero <i>fiscal-drag</i>	1.100	1.200	1.200
ulteriore recupero <i>fiscal-drag</i>	1.200	–	–
– Provvedimento collegato (2)	1.734	1.323	1.655
Tabella « C » del disegno di legge finanziaria	606	314	324
Tabella « F » del disegno di legge finanziaria	45	159,5	–
Totale oneri da coprire	11.764	13.380,5	15.972

(2) Vedere tabella n. 1.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1993

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 7, comma 1)

	1994	1995	1996
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
2) Mezzi di copertura.			
Nuove o maggiori entrate:			
- accantonamenti negativi della Tabella « A » del disegno di legge finanziaria	5.566	6.000	6.000
- provvedimento collegato (2)	2.623	2.022	2.290
- decreto-legge 357/93	2.000	-	-
- Tabella « C » del disegno di legge finanziaria	30	30	30
Riduzioni di spese correnti:			
- tabelle legge finanziaria:			
Tabella « C »	288	118	327
Tabella « E »	62	1,5	1,5
Tabella « F »	25	-	179,5
provvedimento collegato (2)	8.583	8.705	8.115
Totale mezzi di copertura ...	19.177	16.876,5	16.943
Disponibilità residue di copertura (+) o risorse da reperire (-)	+ 7.413	+ 3.496	+ 971

NOTE

(1) I nuovi oneri correnti recati dal Fondo speciale di parte corrente (Tabella A) al netto delle regolazioni debitorie concernenti il rimborso dei crediti d'imposta risultano così determinati:

	1994	1995	1996
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
Fondo speciale di parte corrente:			
Totale complessivo vecchie e nuove finalizzazioni (A)	5.962	10.787	12.536
meno:			
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Bilancio di previsione dello Stato a legislazione vigente emendato allegato C-3) (B)	3.577	4.862	6.126
Maggiori oneri recati dal nuovo Fondo speciale di parte corrente (A) - (B) - (C)	+ 2.385	+ 5.925	+ 6.410

(2) Vedere tabella n. 1

 XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1993

Segue: TABELLA 1

	1994	1995	1996
B) MAGGIORI SPESE			
Invalidi civili	—	20	95
Polizia di Stato	45	140	239
Pensioni integrate al minimo	260	280	300
Fondo occupazione	580	330	330
Anticipazione perequazione pensioni	290	—	—
	<hr/>		
TOTALE MAGGIORI SPESE	1.175	770	964
(di cui correnti)	(1.175)	(770)	(964)

C) MAGGIORI ENTRATE NETTE

Recupero rimborsi d'imposta in Sicilia	390	—	—
Deduzione forfettaria lavoratori autonomi	685	393	393
Plusvalenze patrimoniali	235	80	50
Sopravvenienze attive	575	905	1.235
Lotteria estrazione istantanea	250	250	250
Deducibilità operazioni a premio	165	95	95
Proventi derivanti da atti nulli	300	—	—
Altre misure	373	206	206
Detraibilità IVA	182	173	173
Tasse ipotecarie	95	95	95
Abolizione credito imposta registro di cassa	93	57	60
Assoggettamento all'IRPEF dell'indennità di missione	60	60	60
Riduzione tassazione abitazione principale	— 973	— 559	— 559
Altre misure	193	267	232
	<hr/>		
MAGGIORI ENTRATE NETTE	2.623	2.022	2.290
(di cui tributarie)	(2.145)	(1.905)	(2.223)

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1993

Segue: TABELLA 1

	1994	1995	1996
D) MINORI ENTRATE CONSEGUENTI AL CONTENIMENTO DELLE SPESE			
Tributarie	1.702	1.215	1.469
Altre	32	108	186
MINORI ENTRATE . . .	1.734	1.323	1.655

**PER LE TABELLE ALLEGATE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI
LEGGE FINANZIARIA, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, SI VEDA
LO STAMPATO N. 3341 - 3340-A**

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE ED ALLE ANNESSE TABELLE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1

Al comma 1, primo periodo, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare per il 1994 di lire 15 miliardi;

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, aumentare il livello massimo di ricorso al mercato per il 1994 di lire 15 miliardi.

All'articolo 2, al comma 5, alla tabella D richiamata, aggiungere la voce: Decreto-legge n. 121 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1993: Contributi in conto capitale per progetti di riassetto ambientale in aree oggetto di attività mineraria, con il seguente importo:

1994: 15.000.

1. 4.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Bergonzi.

Al comma 1, primo periodo, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare per il 1994 di 1.200 miliardi di lire.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, ridurre il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1994 di 1.200 miliardi di lire;

all'articolo 2:

Al comma 3, alla tabella C, richiamata, Ministero del tesoro, alla voce: legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) - Contributo corrente ed in conto capitale capitoli 4521, 7733), variare gli importi come segue:

1994: - 1.000.000;

1995: —

1996: —

al comma 6, alla tabella E richiamata, legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Finanziaria 1987) Art. 7, comma 15: Assemblea di un contributo straordinario all'Anas per gli anni 1987-1990 (Tesoro cap. 7840), variare gli importi come segue:

1994: - 225.7000.

1. 6.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Al comma 1, primo periodo, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare per il 1994 di lire 200 miliardi.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, ridurre il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1994 di lire 200 miliardi;

al comma 2, primo periodo, ridurre il saldo netto da finanziare rispettivamente di lire 250 miliardi per il 1995 e di lire 300 miliardi per il 1996;

al medesimo comma, secondo periodo, ridurre il livello massimo del ricorso al mercato finanziario rispettivamente di lire 250 miliardi per il 1995 e di lire 300 miliardi per il 1996;

all'articolo 2, comma 3, alla Tabella C richiamata, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla voce: Legge n. 186 del 1988: Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana, variare gli importi come segue:

1994: - 200.000;

1995: - 250.000;

1996: - 300.000.

1. 2.

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare per il 1994 di lire 100 miliardi.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, ridurre il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1994 di lire 100 miliardi;

al comma 2, primo periodo, ridurre il saldo netto da finanziare per gli anni 1995 e 1996 di lire 100 miliardi;

al medesimo comma, secondo periodo, ridurre il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per gli anni 1995 e 1996 di lire 100 miliardi;

all'articolo 2, comma 3, alla Tabella C richiamata, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla voce: Legge n. 951 del 1977: Articolo 11 - Contributo al CNR variare gli importi come segue:

1994: - 100.000;

1995: - 100.000;

1996: - 100.000.

1. 1.

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare per il 1994 di lire 30 miliardi.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, ridurre il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, per il 1994 di lire 30 miliardi;

all'articolo 2, comma 5, alla tabella E, richiamata, aggiungere la voce: Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988); Articolo 14, comma 1: Spese per la realizzazione delle gare di ampliamento... delle infrastrutture aeroportuali (cap. 7509/Trasporti) con il seguente importo:

1994: - 30.000

1. 5.

Caprili, Boghetta, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bolognesi, Calini Canavesi, Azolina, Bergonzi.

Al comma 1, primo periodo, ridurre il saldo netto da finanziare di lire 30 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, alla tabella C richiamata, Ministero dei trasporti e della navigazione, legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) - Articolo 13, comma 12: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e per gestione commissariale governativa (cap. 7304), modificare gli importi come segue:

1994: - 30.000;

1995: —;

1996: —.

1. 9.

Castelli, Michielon.

ART. 2.

TABELLA A

Alla tabella A, Presidenza del Consiglio dei Ministri, modificare gli importi come segue:

1994: - 100.000 (a);
1995: - 200.000 (a);
1996: - 200.000 (a).

Conseguentemente, alla stessa tabella, Ministero di grazia e giustizia, modificare gli importi come segue:

1994: + 100.000 (a);
1995: + 200.000 (a);
1996: + 200.000 (a).

Tab. A. 2.

Anedda, Maceratini, Valensise,
Parlato.

(a) Accantonamento collegato ad accantonamento negativo contrassegnato da analoga lettera.

Nella tabella A, modificare come segue le voci:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1994: + 20.000;
1995: —;
1996: —.

Ministero della pubblica istruzione:

1994: —;
1995: - 25.000;
1996: - 50.000.

Nella tabella B, modificare come segue le voci:

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

1994: - 30.000;
1995: - 30.000;
1996: - 30.000.

Ministero di grazia e giustizia:

1994: + 20.000;
1995: + 25.000;
1996: + 40.000.

Ministero dell'industria:

1994: —;
1995: + 20.000;
1996: + 30.000.

Nella medesima tabella, inserire la seguente voce:

Ministero della pubblica istruzione (limiti di impegno):

1994: —;
1995: + 50.000;
1996: + 100.000.

Nella tabella C, modificare come segue le voci:

Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni: CONSOB (capitolo 4505/Tesoro):

1994: - 5.000;
1995: - 5.000;
1996: - 5.000.

Legge 25 gennaio 1980, n. 16: Disposizioni concernenti i beni perduti all'estero (capitolo 4543/Tesoro):

1994: —;
1995: - 10.000;
1996: - 10.000.

Legge 8 agosto 1991, n. 267: Attuazione del terzo piano nazionale, articolo 1, comma 1 (capitoli 3534/p, 3535/p, 7972, 7973/p, 7974/p, 7975 - risorse agricole, alimentari):

1994: - 5.000;
1995: - 5.000;
1996: - 5.000.

Legge 29 luglio 1991, n. 243: Università non statali (capitolo 1526 MURST):

1994: - 7.000;
1995: - 7.000;
1996: - 7.000.

Nella tabella D, sopprimere la voce « Decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito in legge (capitolo 8045/Industria) » ed il relativo importo.

Nella medesima tabella, inserire la seguente voce:

Legge 10 ottobre 1975, n. 517, articolo 6 (capitolo 8042/Industria):

con il seguente importo:

1994: 25.000.

Tab. A. 60.

La Commissione.

Alla tabella A, voce Presidenza del Consiglio, variare gli importi come segue:

1994: + 2.000;
1995: + 2.000;
1996: + 2.000.

Alla tabella A, voce Ministero del lavoro, variare gli importi come segue:

1994: + 20.000;

1995: + 20.000;
1996: + 20.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 146 del 1980 (Ente poste, capitolo 4432 Tesoro), variare gli importi come segue:

1994: - 22.000;
1995: - 22.000;
1996: - 22.000.

Tab. A. 50.

La Commissione.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1994: - 800.000;
1995: - 800.000;
1996: - 800.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come segue:

1994: + 800.000;
1995: + 800.000;
1996: + 800.000.

*** Tab. A. 7.**

Anedda, Maceratini, Trantino, Valensise.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1994: - 800.000;
1995: - 800.000;
1996: - 800.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come segue:

1994: + 800.000;
1995: + 800.000;
1996: + 800.000.

*** Tab. A. 24.**

Pecoraro Scanio, Scalia, Giuliari.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1993

Alla tabella A, Ministero del tesoro, variare gli importi come segue:

1994: - 120.000;
1995: - ;
1996: - .

Tab. A. 43.

Valensise, Poli Bortone, Rositani, Ignazio La Russa.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1994: - 100.000;
1995: - 100.000;
1996: - 100.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella, Ministero di grazia e giustizia, modificare gli importi come segue:

1994: + 100.000;
1995: + 100.000;
1996: + 100.000.

Tab. A. 32.

Mastrantuono.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1994: - 50.000;
1995: - ;
1996: - .

Conseguentemente, alla tabella D, legge 7 agosto 1982, n. 526: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia - articolo 30: Fondo contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (cap. 7743/Tesoro), modificare l'importo come segue:

1994: + 50.000.

Tab. A. 44.

Cancian.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1994: - 20.000;
1995: - ;
1996: - .

Conseguentemente, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge 30

aprile 1985, n. 163, e legge 29 dicembre 1988, n. 555: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, modificare gli importi come segue:

1994: + 20.000;
1995: - ;
1996: - .

Tab. A. 47.

Governo.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1994: - 5.000;
1995: - ;
1996: - .

Conseguentemente, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge 11 ottobre 1990, n. 292: Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo, modificare gli importi come segue:

1994: + 5.000;
1995: - ;
1996: - .

Tab. A. 48.

Governo.

Alla tabella A, Ministero delle finanze, modificare gli importi come segue:

1994: - 100.000 (c).

Conseguentemente, alla stessa tabella, Ministero di grazia e giustizia, modificare gli importi come segue:

1994: + 100.000 (c).

Tab. A. 31.

Mastrantuono.

(c) Accantonamento collegato ad accantonamento negativo contrassegnato da analoga lettera.

Alla tabella A, Ministero della pubblica istruzione, modificare gli importi come segue:

1994: + 300.000

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro - Legge n. 59 del 1961 modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962. Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'ANAS, contributo in conto corrente e in conto

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1993

capitale (capp. 4521, 7733) (*), *modificare gli importi come segue:*

1994: — 300.000

Tab. A. 5. Poli Bortone, Valensise.

(*) Limitatamente al capitolo 4521.

Alla tabella A, Ministero dell'interno, variare gli importi come segue:

1994: + 3.500;

1995: —;

1996: —.

Conseguentemente, alla tabella E, inserire la voce: legge n. 910 del 1986, art. 7, comma 15, ANAS (Tesoro cap. 7840); con i seguenti:

1994: — 3.500

1995: —;

1996: —.

Tab. A. 49.

Margutti, Gualco, Sanese, Moioli Viganò, Ricciuti, Rojch, Santuz, Pinza, Manfredi, Sbarbati Carletti, Fischetti, Benedetti, Cesetti, Lorenzetti Pasquale.

Alla tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, modificare gli importi come segue:

1994: —;

1995: + 70.000;

1996: + 70.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro: Legge n. 59 del 1961 modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'ANAS - contributo in conto corrente e in conto capitale, modificare gli importi come segue:

1994: —;

1995: — 70.000;

1996: — 70.000.

Tab. A. 9.

Bolognesi, Boghetta, Caprili, Crucianelli, Marino, Guerra, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi.

Alla tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione (Limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

1994: —;

1995: + 45.000;

1996: + 20.000.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la voce: Decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1967 (Pagamenti e rimborsi) (Cap. 427 Amministrazione delle Poste):

1994: —;

1995: — 45.000;

1996: — 20.000.

Tab. A. 18.

Biricotti Guerrieri, Giordano Angelini, Fredda, Grilli, Chianti, Petrocelli, Ronzani, Solaroli, Castagnola, Soriero, Vozza, Silvio Mantovani, Campatelli, Marri.

Alla tabella A, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, variare gli importi come segue:

1994: —;

1995: + 85.000;

1996: + 65.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) - Contributo corrente e in conto capitale (capitoli 4521, 7733), variare gli importi come segue:

1994: —;

1995: — 85.000;

1996: — 65.000.

Tab. A. 8.

Napoli, Moioli Viganò.

Alla tabella A, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, variare gli importi come segue:

1994: —;
1995: + 45.000;
1996: + 25.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) - Contributo corrente e in conto capitale (capitoli 4521, 7733), variare gli importi come segue:

1994: —;
1995: - 45.000;
1996: - 25.000.

Tab. A. 45. (Tab. A. 8.)

Gualco.

Alla tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, modificare gli importi come segue:

1994: + 500.000.
1995: —;
1996: —.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro: Legge n. 59 del 1961 modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'ANAS - contributo in conto corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733), modificare gli importi come segue:

1994: - 500.000.
1995: —;
1996: —.

Tab. A. 13.

Lucio Magri, Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi.

Alla tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, modificare gli importi come segue:

1994: + 150.000;
1995: + 200.000;
1996: + 200.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro: legge n. 59 del 1961 modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'ANAS - contributo in conto corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733), modificare gli importi come segue:

1994: - 150.000;
1995: - 200.000;
1996: - 200.000.

*** Tab. A. 10.**

Lucio Magri, Bolognesi, Calini Canavesi, Sestero Gianotti, Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi.

Alla tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, modificare gli importi come segue:

1994: + 150.000;
1995: + 200.000;
1996: + 200.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro: legge n. 59 del 1961 modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'ANAS. Contributo in conto corrente e in conto capitale (capp. 4251, 7733), modificare gli importi come segue:

1994: - 150.000;
1995: - 200.000;
1996: - 200.000.

*** Tab. A. 46.**

Lorenzetti Pasquale, Serafini, Campatelli, Mussi, Marri, Solaroli, Tattarini, Innocenti.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1993

Alla tabella A, Ministero dell'ambiente, modificare gli importi come segue:

1994: + 100.000;
1995: + 150.000;
1996: + 150.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro: Legge n. 59 del 1961 modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'ANAS - contributo in conto corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733), modificare gli importi come segue:

1994: - 100.000;
1995: - 150.000;
1996: - 150.000.

Tab. A. 14.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza, Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi.

Alla tabella A, Ministero dell'ambiente, modificare gli importi come segue:

1994: + 30.000;
1995: + 30.000;
1996: + 30.000.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la voce: Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) - Articolo 13, comma 12: realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS (capitolo 7810/Tesoro), con i seguenti importi:

1994: - 30.000;
1995: - 30.000;
1996: - 30.000.

Tab. A. 15.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi.

Alla tabella A, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, modificare gli importi come segue:

1994: + 150.000;
1995: + 150.000;
1996: + 150.000.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la voce: Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) - Articolo 13, comma 12: realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS (capitolo 7810/Tesoro), con i seguenti importi:

1994: - 150.000;
1995: - 150.000;
1996: - 150.000.

Tab. A. 15.

Barzanti, Goracci, Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi.

Alla tabella A, aggiungere la voce: Amministrazioni diverse, con i seguenti importi:

1994: 367.300;
1995: 447.300;
1996: 446.300.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la voce: Legge 24 aprile 1980, n. 146, articolo 38 (Poste) (capitolo 4432, Tesoro), con i seguenti importi:

1994: - 367.300;
1995: - 447.300;
1996: - 446.300.

Tab. A. 19.

Anna Serafini, Turco, Beebe Tarantelli, Biricotti Guerrieri, Camoirano Andriollo, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Finocchiaro Fidelbo, Ingrao,

Iotti, Lorenzetti Pasquale, Mancina, Masini, Montecchi, Pollastrini Modiano, Alfonsina Rinaldi, Sangiorgio, Sanna, Maria Antonietta Sartori, Gianna Serra, Trupia Abate, Turco, Vigneri, Campatelli.

Alla tabella A, aggiungere la voce: Amministrazioni diverse, con i seguenti importi:

1994: 50.000;

1995: 50.000;

1996: 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro: Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale e revisione nei ruoli organici dell'ANAS - contributi in conto corrente e in conto capitale (capitoli 4521, 7733), modificare gli importi come segue:

1994: - 50.000;

1995: - 50.000;

1996: - 50.000.

Tab. A. 11.

Bolognesi, Sestero Gianotti, Calini Canavesi, Crucianelli, Marino, Guerra, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi.

TABELLA B

Alla tabella B, sopprimere la voce: Presidenza del Consiglio con i relativi importi.

Tab. B. 20.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Tradash.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1994: — 100.000;
1995: — 100.000;
1996: — 100.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella, Ministero di grazia e giustizia, modificare gli importi come segue:

1994: + 100.000;
1995: + 100.000;
1996: + 100.000.

Tab. B. 27.

Pecoraro Scanio, Giuliari, Scalia.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1994: — 50.000;
1995: — 50.000;
1996: — 100.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella, Ministero dei lavori pubblici, modificare gli importi come segue:

1994: + 50.000;
1995: + 50.000;
1996: + 100.000.

Tab. B. 28.

Turroni, Scalia, Pieroni, Giuliari.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1994: — 35.000;
1995: — ;
1996: — .

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei lavori pubblici, modificare gli importi come segue:

1994: + 35.000;
1995: — ;
1996: — .

Tab. B. 17.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Bergonzi.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1994: — 10.000;
1995: — 20.000;
1996: — 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero per i beni culturali e ambientali, modificare gli importi come segue:

1994: + 10.000;
1995: + 20.000;
1996: + 30.000.

Tab. B. 4.

Leccese, Colaianni, Vendola.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1994: + 100.000;
1995: — ;
1996: — .

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1993

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro: Legge n. 610 del 1982: Riordinamento AIMA (capp. 4531, 4532) modificare gli importi come segue:

1994: - 100.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. B. 15.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi.

Alla tabella B, Ministero di grazia e giustizia, modificare gli importi come segue:

1994: + 300.000;
1995: + 300.000;
1996: + 300.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Legge 30 maggio 1988, n. 186: istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (cap. 7504), modificare gli importi come segue:

1994: — 300.000;
1995: — 300.000;
1996: — 300.000.

Tab. B. 44.

Pecoraro Scanio, Giuliari, Scaglia.

Alla tabella B, aggiungere la voce: Ministero della pubblica istruzione (rate ammortamento mutui) con i seguenti importi:

1994: —;
1995: 200.000;
1996: 200.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro: Legge n. 59 del 1961 - Riordinamento ANAS, modificare gli importi come segue:

1994: —;
1995: — 200.000;
1996: — 200.000.

Tab. B. 5.

Grippo.

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, modificare gli importi come segue:

1994: + 80.000;
1995: + 80.000;
1996: + 80.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro: legge n. 59 del 1961: Riordinamento ANAS, modificare gli importi come segue:

1994: - 80.000;
1995: - 80.000;
1996: - 80.000.

Tab. B. 18.

Tripodi, Lucio Magri, Ramon Mantovani, Francesco Speranza, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Bergonzi.

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, modificare gli importi come segue:

1994: + 2.600.000;
1995: —;
1996: —.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1993

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 2, sostituire le parole da: lire 8.050 miliardi fino a: velocità con le seguenti: lire 5.450 miliardi.

Tab. B. 59. (ex 4. 4).

Ostinelli.

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, variare gli importi come segue:

1994: + 15.000;
1995: —;
1996: —.

Conseguentemente, alla tabella E, inserire la seguente voce: legge n. 102 del 1990 e variare gli importi come segue:

1994: - 15.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. B. 60. (nuova formulazione)

La Commissione.

Alla tabella B, voce Ministero dei lavori pubblici, aumentare gli importi come segue:

1994: + 10.000;
1995: + 10.000;
1996: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 146 del 1980 (Ente poste capitolo 4432/Tesoro), variare gli importi come segue:

1994: - 10.000;
1995: - 10.000;
1996: - 10.000.

Tab. B. 61.

La Commissione.

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, modificare gli importi come segue:

1994: + 200.000;
1995: + 200.000;
1996: + 200.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: legge n. 186 del 1988: Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (cap. 7504), modificare gli importi come segue:

1994: - 200.000;
1995: - 200.000;
1996: - 200.000.

Tab. B. 19.

Caprili, Boghetta, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bolognesi, Calini Canavesi, Azolina, Bergonzi.

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, modificare gli importi come segue:

1994: + 10.000;
1995: + 10.000;
1996: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS) - contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521 e 7733), modificare gli importi come segue:

1994: - 10.000;
1995: - 10.000;
1996: - 10.000.

Tab. B. 46.

Rutelli, Giuliani, Scalia, Pieroni, Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Pannella, Quattrocchi, Modigliani.

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, modificare gli importi come segue:

1994: + 5.000;
1995: + 5.000;
1996: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici: decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: piano regolatore degli acquedotti (cap. 8881), modificare gli importi come segue:

1994: - 5.000;
1995: - 5.000;
1996: - 5.000.

Tab. B. 58.

Rutelli, Giuliari, Scalia, Turroni, Pieroni, Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Pannella, Quattrocchi, Modigliani.

Alla tabella B, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, modificare gli importi come segue:

1994: + 350.000;
1995: + 350.000;
1996: + 350.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 186 del 1988, istituzione dell'agenzia spaziale italiana (cap. 7504), modificare gli importi come segue:

1994: - 350.000;
1995: - 350.000;
1996: - 350.000.

Tab. B. 45.

Scalia, Turroni, Giuliari.

Alla tabella B, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, modificare gli importi come segue:

1994: + 20.000
1995: + 20.000
1996: + 20.000

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - legge n. 243 del 1991: università non statali legalmente ricono-

sciute (Cap. 1526), modificare gli importi come segue:

1994: - 20.000;
1995: - 20.000;
1996: - 20.000.

Tab. B. 48.

Maroni.

Alla tabella B, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, modificare gli importi come segue:

1994: + 5.000;
1995: —;
1996: —.

Conseguentemente, alla tabella C, Legge n. 380 del 1991: Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide (capitoli 7505, 7519 - Università e ricerca), modificare gli importi come segue:

1994: - 5.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. B. 16.

Muzio, Carcarino, Lucio Magri, Crucianelli, Mita, Vendola.

Alla tabella B, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, modificare gli importi come segue:

1994: —;
1995: + 50.000;
1996: + 50.000.

Conseguentemente:

alla tabella C, Ministero del commercio con l'estero - legge n. 106 del 1989, riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606) modificare gli importi come segue:

1994: - 50.000;
1995: - 50.000;
1996: - 50.000;

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1993

alla tabella D, Legge n. 231 del 1975: Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (cap. 7541), *modificare gli importi come segue:*

1994: + 50.000.

Tab. B. 49.

Maroni.

Alla tabella B, Ministero per i beni culturali e ambientali, *modificare gli importi come segue:*

1994: + 50.000;

1995: —;

1995: —.

Conseguentemente, alla tabella C, Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962 n. 181: riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle Strade (ANAS) contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521-7733), *modificare gli importi come segue:*

1994: - 50.000;

1995: —;

1995: —.

Tab. B. 52.

Fini, Valensise, Buontempo, Caradonna, Gasparri, Macerantini.

Alla tabella B, Ministero per i beni culturali e ambientali, *modificare gli importi come segue:*

1994: + 40.000;

1995: + 40.000;

1996: + 40.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) - Contributo corrente ed in

conto capitale (capp. 4521, 7733), *modificare gli importi come segue:*

1994: - 40.000;

1995: - 40.000;

1996: - 40.000.

Tab. B. 26.

Rutelli, Giuliari, Scalia, Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Modigliani, Pannella, Quattrocchi.

Alla tabella B, Ministero per i beni culturali e ambientali, *modificare gli importi come segue:*

1994: + 30.000;

1995: —;

1996: —.

Conseguentemente, alla tabella D, Legge 30 luglio 1990, n. 209 - Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero (cap. 7579 - Coord. pol. agr.), *modificare gli importi come segue:*

1994: - 30.000.

Tab. B. 24.

Rutelli, Giuliari, Scalia, Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Modigliani, Pannella, Quattrocchi.

Alla tabella B, Ministero per i beni culturali e ambientali, *modificare gli importi come segue:*

1994: - 20.000;

1995: —;

1996: —.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la voce: Legge n. 145 del 1992 interventi organici di tutela e valorizza-

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1993

zione dei beni culturali (capp. 8005, 8019, 8103):

1994: 20.000.

Tab. B. 25.

Rutelli, Giuliari, Scalia, Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Modigliani, Pannella, Quattrocchi.

Alla tabella B, Ministero dell'ambiente, modificare gli importi come segue:

1994: + 2.000;

1995: + 8.000;

1996: + 90.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro - Legge n. 59 del 1961, riordinamento ANAS (capp. 4521, 7733), modificare gli importi come segue:

1994: - 2.000;

1995: - 8.000;

1996: - 90.000.

Tab. B. 14.

Zanferrari Ambroso, Viscardi, Mengoli, Aloise, Moioli Viganò.

Alla tabella B, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, modificare gli importi come segue:

1994: + 100.000;

1995: + 100.000;

1996: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro: Legge n. 610 del 1982: Riordinamento AIMA, modificare gli importi come segue:

1994: - 100.000;

1995: - 100.000;

1996: - 100.000.

Tab. B. 13.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella B, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, modificare gli importi come segue:

1994: + 50.000;

1995: + 50.000;

1996: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro - Legge n. 610 del 1982: Riordinamento. AIMA, modificare gli importi come segue:

1994: - 50.000;

1995: - 50.000;

1996: - 50.000.

Tab. B. 12.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella B, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, modificare gli importi come segue:

1994: + 20.000;

1995: + 80.000;

1996: + 80.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro - Legge n. 59 del 1961 modificata dalla legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale dell'ANAS (capp. 4521, 7733), modificare gli importi come segue:

1994: - 20.000;

1995: - 80.000;

1996: - 80.000.

Tab. B. 11.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella B, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, modificare gli importi come segue:

1994: + 10.000;

1995: + 20.000;

1996: + 25.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 - Stanzia-

menti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (cap. 4620), modificare gli importi come segue:

1994: - 10.000;
1995: - 20.000;
1996: - 25.000.

* **Tab. B. 6.**

Buttitta, Paciullo, Mengoli, Aloise, Moiola Vigano.

Alla tabella B, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, modificare gli importi come segue:

1994: + 10.000;
1995: + 20.000;
1996: + 25.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 - Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (cap. 4620), modificare gli importi come segue:

1994: - 10.000;
1995: - 20.000;
1996: - 25.000.

* **Tab. B. 10.**

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella B, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, modificare gli importi come segue:

1994: + 5.000;
1995: + 10.000;
1996: + 15.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli affari esteri: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (cap.4620), modificare gli importi come segue:

1994: - 5.000;

1995: - 10.000;
1996: - 15.000.

Tab. B. 39.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella B Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, modificare gli importi come segue:

1994: + 5.000;
1995: + 10.000;
1996: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero della affari esteri: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (Cap. 4620) modificare gli importi come segue:

1994: - 5.000;
1995: - 10.000;
1996: - 10.000.

Tab. B. 9.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella B, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, modificare gli importi come segue:

1994: —;
1995: + 20.000;
1996: + 20.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro: Legge n. 59 del 1961 modificata dalla legge n. 181 del 1992: Riordinamento strutturale dell'ANAS (Cap. 4521, 7733) modificare gli importi come segue:

1994: —;
1995: - 20.000;
1996: - 20.000.

Tab. B. 7.

Poli Bortone, Valensise.

TABELLA C

Alla Tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 146 del 1980, articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica, modificare gli importi come segue:

1994: - 103.000;
1995: - 103.000;
1996: - 103.000.

Tab. C. 17.

Rocchetta.

Alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): articolo 36: Assegnazione a favore dell'ISTAT (cap. 1184), variare gli importi come segue:

1994: - 5.000;
1995: —;
1996: —.

Conseguentemente, alla stessa tabella, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge 11 ottobre 1990, n. 292: Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (cap. 6652) variare gli importi come segue:

1994: + 5.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. C. 98.

Moioli Viganò, Sanese, Gualco, Rojch, Santuz, Iodice, Ricciuti.

Alla Tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge 30 aprile 1985, n. 163 e legge 28 dicembre 1988, n. 555 (Fondo unico spettacolo), variare gli importi come segue:

1994: + 110.000;
1995: - 30.000;
1996: —.

Tab. C. 97.

Bordon, Passigli, Veltroni.

Alla Tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capitoli 1111, 1192, 2035, 2577, 2578, 2579, 8043, 8044, 8045, 8500, 8532) (limitatamente ai capitoli 8043, 8044, 8045, 8500, 8532), modificare gli importi come segue:

1994: + 100.000;
1995: —;
1996: —.

Conseguentemente, alla tabella D, legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): articolo 15, comma 20 - Fondo dotazione SACE (capitolo 8033/Tesoro), modificare gli importi come segue:

1994: - 100.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. C. 4.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capitoli 1111, 1192, 2035, 2577, 2578, 2579, 8043, 8044, 8045, 8500, 8532) (limitatamente ai capitoli 8043, 8044, 8045, 8500, 8532), modificare gli importi come segue:

1994: + 20.000;
1995: —;
1996: —.

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce: legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): articolo 15, comma 20 - Fondo dotazione SACE (capitolo 8033/Tesoro), modificare l'importo come segue:

1994: - 20.000.

Tab. C. 38.

Vendola, Mita, Lucio Magri, Crucianelli.

Alla tabella C, Presidenza del Consiglio - Legge n. 163 del 1985 e legge n. 555 del 1988: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capitoli 6567, 6800, 6603, 6674, 6675, 6676, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), *modificare gli importi come segue:*

1994: - 100.000;
1995: - 150.000;
1996: - 150.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro - Legge n. 7 del 1981, legge n. 49 del 1987 e legge n. 173 del 1990: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (capitoli 4532/p, 8173, 9005), *modificare gli importi come segue:*

1994: + 100.000;
1995: + 150.000;
1996: + 150.000.

Tab. C. 27.

Lazzati.

Alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, Legge 30 aprile 1985, Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capitolo 1563), *variare gli importi come segue:*

1994: - 100.000;
1995: - 50.000;
1996: - 50.000;

Conseguentemente, alla stessa tabella C:

alla voce Ministero del tesoro, Legge 7 febbraio 1961, n. 59, Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capitoli 4521, 7733), *modificare gli importi come segue:*

1994: - 47.900;
1995: - 140.000;
1996: - 140.000.

alla voce Ministero degli affari esteri, Legge 3 gennaio 1981, n. 7, Stanziamenti

aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (capitolo 4620), *modificare gli importi come segue:*

1994: + 147.900;
1995: + 190.000;
1996: + 195.000.

Tab. C. 1.

Fava, Crippa, Trabacchini, Galante.

Alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge 15 dicembre 1990, n. 396 - Interventi per Roma, capitale della Repubblica, *modificare gli importi come segue:*

1994: + 200.000;
1995: —;
1996: —.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro - Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) - Contributo corrente ed in conto capitale (capitoli 4521, 7733), *modificare gli importi come segue:*

1994: - 200.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. C. 89.

Fini, Valensise, Buontempo, Caradonna, Gasparri, Macerattini.

Alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge 15 dicembre 1990, n. 396: Interventi per Roma, capitale della Repubblica, *modificare gli importi come segue:*

1994: + 130.000;
1995: —;
1996: —.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dall'Azienda nazionale autonoma delle streda (ANAS) - Contributo corrente ed in conto capitale (capitoli 4521, 7733), modificare gli importi come segue:

1994: - 130.000;

1995: —;

1996: —.

Tab. C. 53.

Rutelli, Giuliani, Scalia, Pieroni, Turrone, Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Modigliani, Pannella, Quattrocchi.

Alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale (capitolo 7653), modificare gli importi come segue:

1994: - 60.000;

1995: —;

1996: —.

Conseguentemente, alla tabella D, Legge n. 275 del 1991, articolo 2, Rifinanziamento autorizzazione di spesa per l'imprenditorialità giovanile (capitolo 7830/Tesoro), modificare gli importi come segue:

1994: + 60.000.

Tab. C. 32.

Maroni.

Alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale (capitolo 7653), modificare gli importi come segue:

1994: - 45.000;

1995: —;

1996: —.

Conseguentemente, alla tabella D, Legge n. 317 del 1991, articolo 2, Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole

imprese (capitolo 7558/Industria), modificare gli importi come segue:

1994: + 45.000;

Tab. C. 30.

Lazzati.

Alla Tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990, Interventi per Roma capitale (capitolo 7653), modificare gli importi come segue:

1994: —;

1995: - 150.000;

1996: - 200.000.

Tab. C. 20.

Rocchetta.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS) - contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521 e 7733), modificare gli importi come segue:

1994: - 310.000.

1995: —;

1996: —.

Conseguentemente, alla stessa tabella, Ministero dell'ambiente, legge n. 305 del 1989: programma triennale per la tutela dell'ambiente - art. 1, comma 4, finanziamento programma triennale (capp. 7705, 8501), modificare gli importi come segue:

1994: + 310.000;

1995: —;

1996: —.

Tab. C. 66.

Scalia, Giuliani, Turrone.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 59 del 1961, Riordinamento ANAS, modificare gli importi come segue:

1994: - 300.000;

1995: —;

1996: —.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1993

Conseguentemente, alla stessa tabella, Ministero dell'ambiente, legge n. 305 del 1989: Tutela dell'ambiente, modificare gli importi come segue:

1994: + 300.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. C. 42.

Lucio Magri, Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Bergonzi.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) - contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521 e 7733), modificare gli importi come segue:

1994: — 300.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. C. 62.

Scalia, Giuliani, Turrone.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 59 del 1961, riordinamento strutturale (ANAS), modificare gli importi come segue:

1994: — 285.000;
1995: —;
1996: —.

Conseguentemente, alla tabella D, Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice: Art. 1, comma 2: Apporto patrimonio Cassa formazione proprietà contadina (cap. 7100/

Risorse agricole, modificare l'importo come segue:

1994: + 285.000.

Tab. C. 40.

Barzanti, Goracci, Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutture e revisione dei ruoli organici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS) - Contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521 e 7733), modificare gli importi come segue:

1994: — 160.000;
1995: —;
1996: —.

Conseguentemente:

alla stessa tabella, Ministero dell'ambiente, legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente - articolo 1, comma 4, finanziamento programma triennale (capp. 7705, 8501), modificare gli importi come segue:

1994: + 310.000;
1995: —;
1996: —.

alla stessa tabella, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 186 del 1988: Istituzione dell'agenzia spaziale italiana (cap. 7504), modificare gli importi come segue:

1994: — 150.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. C. 64.

Scalia, Giuliani, Turrone.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 59 del 1961, modificata dall'arti-

colo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'azienda autonoma delle strade (ANAS) - Contributo corrente e in conto capitale (capitoli 4521, 7733), *modificare gli importi come segue:*

1994: - 100.000;
1995: —;
1996: —.

Conseguentemente, alla tabella D, Legge n. 275 del 1991, articolo 2, Rifinanziamento autorizzazione di spesa imprenditorialità giovanile (cap. 7830, Tesoro), modificare l'importo come segue:

1994: + 100.000.

Tab. C. 31.

Maroni.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, Legge n. 59 del 1961: Riordinamento ANAS (capp. 4521, 7733) (), modificare gli importi come segue:*

1994: - 50.000;
1995: —;
1996: —.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la voce: Legge n. 139 del 1992: Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna - Articolo 2, commi 1, 2 3, e 4:

1994: 50.000.

Tab. C. 45.

Dorigo, Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Albertini, Bergonzi.

(*) Limitatamente al capitolo 7733.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 59 del 1961 modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) - Contributo cor-

rente e in conto capitale (capp. 4521, 7733), modificare gli importi come segue:

1994: - 1000;
1995: - 1000;
1996: - 1000.

Tab. C. 9.

Asquini.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993 convertito in legge n. 70 del 1993 - Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo, modificare gli importi come segue:

1994: - 147.500;
1995: - 147.500;
1996: - 147.500.

Tab. C. 25.

Lazzati.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 385 del 1978 - Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682), modificare gli importi come segue:

1994: - 200.000;
1995: - 200.000;
1996: - 200.000.

Tab. C. 19.

Rocchetta.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682), modificare gli importi come segue:

1994: - 10.000;
1995: —;
1996: —.

Conseguentemente, alla tabella D, legge 5 ottobre 1991, n. 317: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole im-

prese, *premettere la specificazione* Articolo 6: Agevolazione per gli investimenti innovativi:

1994: 10.000;

Tab. C. 99.

Cancian.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 462 del 1978 - Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola comprese le università (cap. 6683), modificare gli importi come segue:

1994: - 7.100;

1995: - 7.100;

1996: - 7.100.

Tab. C. 22.

Lazzati.

Alla tabella C, Ministero del tesoro - Legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capitoli 4531, 4532/P), modificare gli importi come segue:

1994: - 100.000;

1995: + 50.000;

1996: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella F, elenco n. 26 - legge n. 10 del 1991: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Industria, capitoli 7715, 7716, 7717, 7718, 7719), modificare gli importi come segue:

1994: + 100.000;

1995: - 50.000;

1996: - 50.000.

Tab. C. 65.

Scalia, Giuliani, Turrone.

Alla tabella C, Ministero del tesoro - Legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'AIMA, modificare gli importi come segue:

1994: - 100.000;

1995: —;

1996: —.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la voce: Legge n. 10 del 1991 - Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale (capitoli 7715, 7716, 7717, 7718, 7719/Industria):

1994: 100.000.

Tab. C. 43.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Bergonzi.

Alla tabella C, Ministero del tesoro - Legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'AIMA (capitolo 4532/P), modificare gli importi come segue:

1994: - 60.000;

1995: - 60.000;

1996: - 60.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella, Ministero degli affari esteri - Leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (capitolo 4620), modificare gli importi come segue:

1994: + 60.000;

1995: + 60.000;

1996: + 60.000.

Tab. C. 74.

Fava, Crippa, Trabacchini, Galante, Crucianelli, Pollichino.

Alla tabella C, Ministero del tesoro - Legge n. 610 del 1982: Riordinamento

AIMA (capitoli 4531, 4532/P), *modificare gli importi come segue:*

1994: - 25.000;
1995: —;
1996: —.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Legge n. 147 del 1992 sul diritto agli studi universitari (capitoli 1527, 1528), modificare gli importi come segue:

1994: + 25.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. C. 39.

Vendola, Mita, Lucio Magri, Crucianelli.

Alla tabella C, Ministero del tesoro - Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984), articolo 18, comma 4: Fondo rotativo istituito presso la SACE (capitolo 8186), modificare gli importi come segue:

1994: - 20.000;
1995: —;
1996: —.

Conseguentemente, alla stessa tabella, Ministero della marina mercantile - Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (capitoli 2554, 2556, 7601, 8022, 8023, 8024), modificare gli importi come segue:

1994: + 20.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. C. 63.

Scalia, Giuliari, Turrone.

Alla tabella C, Ministero del bilancio e della programmazione economica - Legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale

per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354), modificare gli importi come segue:

1994: - 6.000;
1995: - 6.000;
1996: - 6.000.

Tab. C. 24.

Lazzati.

Alla tabella C, Ministero del bilancio e della programmazione economica - Legge 19 ottobre 1984, n. 701: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354), modificare gli importi come segue:

1994: - 5.000;
1995: - 5.000;
1996: - 5.000.

Tab. C. 79.

Ostinelli.

Alla tabella C, Ministero del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 910 del 1986 - articolo 8, comma 4, contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353), modificare gli importi come segue:

1994: - 5.000;
1995: - 5.000;
1996: - 5.000.

Tab. C. 29.

Lazzati, Ostinelli.

Alla tabella C, Ministero degli affari esteri, variare nella misura indicata i seguenti importi:

- Legge n. 1612 del 1962 - Riordinamento istituto agronomico d'oltremare (cap. 4626);

1994: - 2.000;
1995: - 2.000;
1996: - 2.000.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1993

– Legge n. 794 del 1966 - costituzione istituto italo-americano (cap. 3117);

1994: – 2.000;
1995: – 2.000;
1996: – 2.000.

– Legge n. 948 del 1982 - contributi statali dagli enti (cap. 3177);

1994: – 1.000;
1995: – 1.000;
1996: – 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla stessa rubrica - Legge n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 - Stanziamenti in favore dei Paesi in via di sviluppo (cap. 4620), variare gli importi come segue:

1994: + 5.000;
1995: + 5.000;
1996: + 5.000.

Tab. C. 101.

Trabacchini, Fava, Crippa, Galante, Ciabbari, Giuliari, Crucianelli.

Alla tabella C, Ministero degli affari esteri - Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'istituto italo latino americano, firmato a Roma il 1° giugno 1966 (cap. 3117), modificare gli importi come segue:

1994: – 3.000;
1995: – 3.000;
1996: – 3.000.

Tab. C. 26.

Lazzati.

Alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei paesi in via di sviluppo (cap. 4620), modificare gli importi come segue:

1994: – 100.000;
1995: – 50.000;
1996: – 50.000.

Tab. C. 28.

Lazzati.

Alla tabella C, Ministero degli affari esteri, Legge n. 960 del 1982 - accordi di Osimo (cap. 2681), modificare gli importi come segue:

1994: – 500;
1995: – 500;
1996: – 500.

Tab. C. 75.

Ostinelli.

Alla tabella C, Ministero degli affari esteri, variare nella misura indicata i seguenti importi:

– Legge n. 1612 del 1962 - Riordinamento istituto agronomico d'oltremare (cap. 4626);

1994: – 1.400;
1995: – 1.400;
1996: – 1.400.

– Legge n. 794 del 1966 - Costituzione istituto italo-americano (cap. 3117);

1994: – 1.000;
1995: – 1.000;
1996: – 1.000.

– Legge n. 948 del 1982 - Contributi statali dagli enti (cap. 3177);

1994: – 2.000;
1995: – 2.000;
1996: – 2.000.

Conseguentemente, alla rubrica Ministero dei trasporti e della navigazione, legge 31 dicembre 1982, n. 979: Disposizioni per la difesa nel mare (capp. 3525, 3527, 7761, 7821/p, 7822, 7823) variare gli importi come segue:

1994: + 4.440;
1995: + 4.400;
1996: + 4.400.

Tab. C. 100

La Commissione.

Alla tabella C, Ministero della pubblica istruzione - Legge 23 giugno 1990, n. 181: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di date, tra il Governo italiano e il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (cap. 5273), variare gli importi come segue:

1994: - 200;
1995: —;
1996: —.

Tab. C. 84.

Ostinelli.

Alla tabella C, Ministero dell'interno, Legge n. 968 del 1969 - Fondo scorta per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cap. 3281), modificare gli importi come segue:

1994: - 1.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. C. 80.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Fragassi.

Alla tabella C, Ministero dei trasporti e della navigazione, Legge n. 979 del 1982: Articolo 7 - Disposizioni per la difesa del mare (capitoli 2554, 2556, 7601, 8022) (limitatamente ai capitoli 7601, 8022), modificare gli importi come segue:

1994: + 140.000;
1995: —;
1996: —.

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce: Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): Articolo 15, comma 20 - Fondo

dotazione SACE (capitolo 8033/Tesoro), modificare l'importo come segue:

1994: - 140.000.

Tab. C. 44.

Caprili, Boghetta, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bolognesi, Calini Canavesi, Azolina, Bergonzi.

Alla tabella C, Ministero dei trasporti e della navigazione, legge n. 67 del 1988: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) - art. 13, comma 12, oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (cap. 7304), modificare gli importi come segue:

1994: - 350.000;
1995: - 350.000;
1996: - 350.000.

Tab. C. 56.

Giuliani, Scalia, Pieroni, Turroni.

Alla tabella C, Ministero dei trasporti e della navigazione, legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 13 (cap. 7304), modificare gli importi come segue:

1994: - 30.000;
1995: —;
1996: —.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la voce: Legge n. 68 del 1992 (trasporti, cap. 7294):

1994: 30.000.

Tab. C. 88.

Castelli, Michielon.

Alla tabella C, Ministero della difesa, regio decreto n. 263 del 1928: articolo 17, comma 1, esercito, marina ed aeronautica (cap. 1180), modificare gli importi come segue:

1994: - 40.000;
1995: - 40.000;
1996: - 40.000.

Tab. C. 18.

Rocchetta.

Alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Legge n. 282 del 1991; riforma dell'Enea (cap. 7054), modificare gli importi come segue:

1994: - 100.000;
1995: - 120.000;
1996: - 120.000.

Tab. C. 13.

Peraboni.

Alla tabella C, Ministero del commercio con l'estero, legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) - articolo 3, comma 2: contributo alle piccole imprese per il sostegno alle esportazioni (cap. 1614), modificare gli importi come segue:

1994: + 8.000;
1995: + 8.000;
1996: + 8.000.

Conseguentemente, alla medesima rubrica, Legge n. 106 del 1989, riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606), modificare gli importi come segue:

1994: - 8.000;
1995: - 8.000;
1996: - 8.000.

Tab. C. 35.

Grippo.

Alla tabella C, Ministero del commercio con l'estero, legge n. 106 del 1989, Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606), modificare gli importi come segue:

1994: - 50.000;
1995: - 50.000;
1996: - 50.000.

Tab. C. 15.

Rocchetta.

Alla Tabella C, Ministero della sanità, Legge 21 aprile 1977, n. 164: Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (capitolo 2593), variare gli importi come segue:

1994: - 1.000;
1995: - 1.000;
1996: - 1.000.

Tab. C. 81.

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella C, Ministero per i beni culturali e ambientali, legge n. 123 del 1980: Norme per l'erogazione dei contributi statali ad enti culturali (capitolo 1605), modificare gli importi come segue:

1994: - 5.000;
1995: - 5.000;
1996: - 5.000.

Tab. C. 16.

Rocchetta.

Alla Tabella C, Ministero per i beni culturali e ambientali, legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (capitolo 1614), modificare gli importi come segue:

1994: - 2.000;
1995: - 2.000;
1996: - 2.000.

Tab. C. 23.

Lazzati.

Alla tabella C, Ministero per i beni culturali e ambientali, Legge 15 dicembre 1990, n. 418: Concessione di un contributo alla fondazione Festival dei due mondi di Spoleto (cap. 1616), modificare gli importi come segue:

1994: - 1.000;
1995: - 1.000;
1996: - 1.000.

Tab. C. 21.

Lazzati.

Alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge 28 agosto 1989, n. 305: Programma triennale per la tutela dell'ambiente - articolo 1, comma 4: Finanziamento programma triennale (cap. 8501), modificare gli importi come segue:

1994: - 5.000;
1995: —;
1996: —.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la voce: Legge n. 305 del 1989 - Programma triennale per la tutela dell'ambiente (cap. 8502):

1994: 5.000.

Tab. C. 83.

Formenti, Aimone Prina.

Alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (cap. 7303), modificare gli importi come segue:

1994: + 300.000;
1995: —;
1996: —.

Conseguentemente, alla tabella D, Legge n. 67 del 1988 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): Art. 15, comma 20: Fondo di dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro), modificare gli importi come segue:

1994: - 300.000.
1995: —;
1996: —.

Tab. C. 37.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - (legge finanziaria 1987) - art 7, comma 8, edilizia universitaria - (cap. 7303), modificare gli importi come segue:

1994: - 50.000;
1995: - 50.000;
1996: - 50.000.

Tab. C. 58.

Scalia, Giuliari, Turrone, Pieroni.

Alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (cap. 1256), modificare gli importi come segue:

1994: - 50.000;
1995: - 50.000;
1996: - 50.000.

Tab. C. 59.

Scalia, Giuliari, Pieroni, Turrone.

TABELLA D

Alla tabella D, legge 7 agosto 1982, n. 526: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia: Articolo 30: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (cap. 7743/Tesoro), *modificare l'importo come segue:*

1994: + 200.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella, legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro), *modificare l'importo come segue:*

1994: — 200.000.

Tab. D. 14.

Cellai, Gasparri, Valensise.

Alla tabella D, Legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) e legge 10 luglio 1991 n. 201 (Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986 n. 752 - cap. 9008/Tesoro), *modificare l'importo come segue:*

1994: — 400.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella, aggiungere la voce: Legge n. 432 del 1990: Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella Regione Calabria:

1994: 400.000.

Tab. D. 16.

Valensise.

Alla tabella D, legge 8 novembre 1986, n. 752: legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura e legge 201 del 1991: differimento delle disposizioni di cui alla legge 752 del

1986 (Tesoro cap. 9008), *modificare l'importo come segue:*

1994: - 100.000.

Conseguentemente, alla tabella F, *modificare come segue gli importi delle seguenti voci:*

legge n. 394 del 1991: legge quadro sulle aree protette: articolo 4, comma 9: programma triennale per le aree naturali protette (Ambiente capp. 7303 e 7410):

1994: + 50.000;

1995: - 50.000;

articolo 18, comma 4: aree protette marine (Ambiente cap. 7304):

1994: + 25.000;

1995: - 25.000;

articolo 34, comma 10: istituzione di nuovi parchi nazionali (Ambiente cap. 7409):

1994: + 25.000;

1995: - 25.000.

elenco n. 21, legge n. 201 del 1991: differimento delle disposizioni di cui alla legge 752 del 1986 (Tesoro cap. 9008):

1994: - 100.000;

1995: + 100.000.

Tab. D. 6.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Alla tabella D, legge 11 marzo 1988, n. 67: articolo 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro), *modificare l'importo come segue:*

1994: - 505.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere le seguenti voci con i relativi importi: legge n. 41 del 1986: - articolo 11, comma 9: Artigiancassa:

1994: + 25.000;

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1993

legge n. 910 del 1986: - articolo 3, comma 6: Artigiancassa:

1994: + 80.000;

legge n. 67 del 1988: - articolo 15, comma 43:

1994 + 175.000;

legge n. 321 del 1990 - Aumento del Fondo per il concorso nel pagamento costituito presso l'Artigiancassa:

1994: + 125.000;

decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: - articolo 2, comma 4: Aumento Fondo contributo interessi Artigiancassa:

1994: + 100.000.

Tab. D. 3.

Muzio, Carcarino, Lucio Magri, Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

Alla tabella D, legge 11 marzo 1988, n. 67 - articolo 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro), modificare l'importo come segue:

1994: - 100.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella D, legge 5 ottobre 1991, n. 317: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (cap. 7558/Industria), modificare l'importo come segue:

1994: + 100.000.

Tab. D. 15.

Cellai, Gasparri, Valensise.

Alla tabella D, aggiungere la voce: Legge n. 67 del 1988 - articolo 20: Fondo per l'editoria:

1994: 15.000.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la voce: Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993 - articolo 2, comma 10: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito:

1994: - 15.000;

1995: —;

1996: —.

Tab. D. 2.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella D, aggiungere la voce: Legge n. 10 del 1991, norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (industria capp. 7715, 7716, 7717, 7718, 7719):

1994: 100.000;

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la voce: Legge n. 41 del 1986, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) - art. 7, comma 15: assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 - (tesoro cap. 7840):

1994: - 100.000;

1995: —;

1996: —.

Tab. D. 43 (Tab. E 24)

Scalia, Giuliari.

Alla tabella D, Legge 28 gennaio 1991, n. 208, Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane, variare l'importo come segue:

1994: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la voce: Legge n. 19 del 1991, norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe - articolo 12: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per concorso

nel finanziamento di opere autostradali (tesoro cap. 8775):

1994: - 10.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. D. 35.

Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Pannella, Quattrocchi, Rutelli.

Alla tabella D, aggiungere la voce: Legge n. 145 del 1992 - Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali (capp. 8005, 8019, 8103):

1994: + 25.000.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la voce: Legge n. 910 del 1986 - Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario (cap. 7840):

1994: - 25.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. D. 33.

Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Modigliani, Pannella, Quattrocchi, Rutelli.

Alla tabella D, aggiungere la voce: Legge n. 211 del 1992, interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, articolo 9, contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (cap. 7279):

1994: 20.000.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la voce: Legge n. 317 del 1993, norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica, articolo 4, completamento piani di ricostruzione post-bellica (cap. 9310):

1994: - 20.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. D. 39.

Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Modigliani, Pannella, Quattrocchi, Rutelli.

Alla tabella D, aggiungere la voce: Legge n. 211 del 1992, interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, articolo 9, contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (cap. 7279):

1994: 10.000.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la voce: Legge n. 505 del 1992, provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali - articolo 4, comma 4: per la continuità dell'attività del bacino sperimentale (cap. 7748):

1994: - 10.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. D. 36.

Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Modigliani, Pannella, Quattrocchi, Rutelli.

Alla tabella D, aggiungere la voce: Legge n. 215 del 1992 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile):

1994: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la voce: Ministero del Tesoro, regio decreto 1058 del 1929 (acquisto, conservazione mobilia, ecc.) (cap. 5032, Tesoro):

1994: - 50.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. D. 11.

Serafini, Turco, Beebe Tarantelli, Biricotti Guerrieri, Camoirano Andriollo, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Finocchiaro Fidelbo, Ingraio, Iotti, Lorenzetti Pasquale, Mancina, Masini, Montecchi, Pollastrini Modiano, Alfonsina Rinaldi, Sangiorgio, Sanna, Maria Antonietta Sartori, Gianna Serra, Trupia Abate, Vigneri.

Alla tabella D, aggiungere la voce: Legge n. 220 del 1992, interventi per la difesa del mare - articolo 8, comma 2, monitoraggio acque marine, acquisto e noleggio di mezzi aerei e navali contro l'inquinamento - (marina mercantile cap. 8051):

1994: 50.000.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la voce: Legge n. 102 del 1990, disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e di agosto 1987 (bilancio cap. 7083):

1994: - 50.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. D. 41.

Scalia, Ronchi, Rutelli.

Alla tabella D, aggiungere le voci: Legge n. 257 del 1992:

Articolo 11, comma 2: Miniera di Belangero:

1994: 30.000.

Articolo 14, comma 3: Riconversione produzione amianto:

1994: 10.000.

Articolo 13, comma 3: Pensioni lavoratori settore amianto:

1994: 20.000.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere le voci: Legge n. 19 del 1991: Norme per lo sviluppo della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle zone limitrofe: - Art. 12: Contributo opere autostradali (cap. 8775/Tesoro):

1994: - 30.000;
1995: —;
1996: —.

Legge n. 380 del 1991: Norme sui programmi nazionali di ricerca in Antartide:

1994: - 30.000.
1995: —;
1996: —.

Tab. D. 4.

Muzio, Carcarino, Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

Alla tabella D, aggiungere la voce: Legge n. 505 del 1992: Provvidenze in favore delle zone colpite da eccezionali calamità atmosferiche:

1994: 5.000.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la voce: decreto-legge n. 149 del 1993 (Interventi urgenti in favore dell'economia, convertito con modificazioni dalla legge n. 237 del 1993, art. 2:

1994: - 5.000;
1995: - —;
1996: - —.

Tab. D. 40.

Cellai, Valensise.

Alla tabella D, aggiungere la voce: Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, interventi a sostegno dell'occupazione:

1994: 50.000.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la voce: Legge n. 910 del 1986: legge finanziario 1987: - Art. 7, comma 15: Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario:

1994: - 50.000;
1995: - —;
1996: - —.

Tab. D. 5.

Lucio Magri, Tripodi, Brunetti, Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi.

TABELLA E

Alla tabella E, aggiungere la voce:
Legge n. 546 del 1977: Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto del 1976 (Tesoro, capitolo 8787):

1994: - 10.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. E. 9.

Scalia, Giuliari, Turrone, Pieroni.

Alla tabella E, aggiungere la voce:
Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità (Tesoro, capitoli 8787, 8809):

1994: - 5.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. E. 10.

Scalia, Mattioli, Giuliari.

Alla tabella E, aggiungere la voce:
Legge n. 414 del 1984: Contributo dello Stato:

1994: - 1.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. E. 30.

Asquini.

Alla tabella E, aggiungere la voce:
Legge n. 41 del 1986, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) - articolo 7, comma 15: Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 (Tesoro, capitolo 7840):

1994: - 150.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. E. 23.

Scalia.

Alla tabella E, aggiungere la voce: legge n. 41 del 1986, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) - art. 7, comma 15: assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 - (tesoro cap. 7840):

1994: - 20.000;
1995: - 20.000;
1996: - 20.000.

Tab. E. 19.

Scalia, Giuliari, Turrone, Pieroni.

Alla tabella E, aggiungere la voce:
Legge n. 41 del 1986, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) - articolo 13, comma 13: Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS nel quadro della politica dei trasporti (Tesoro, capitolo 7810):

1994: - 120.000;
1995: - 100.000;
1996: —.

Tab. E. 22.

Scalia, Giuliari, Pieroni, Turrone.

Alla tabella E, aggiungere la voce: Legge n. 41 del 1986, (legge finanziaria 1986) - art. 13, comma 13 (Somme da corrispondere all'azienda nazionale autonoma delle strade ANAS realizzazione di un programma triennale di interventi sulla base del piano decennale nel quadro della politica generale dei trasporti) (tesoro/cap. 7810):

1994: - 20.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. E. 31.

Ostinelli.

Alla tabella E, aggiungere la voce: legge n. 879 del 1986, disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità - articolo 1: contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (capp. 8786, 8787):

1994: - 16.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. E. 11.

Scalia, Mattioli, Giuliari.

Alla tabella E, aggiungere la voce: legge n. 910 del 1986, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) - articolo 7, comma 15: assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 - (tesoro cap. 7840):

1994: - 300.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. E. 7.

Scalia, Giuliari, Turrone, Pieroni.

Alla tabella E, aggiungere la voce: legge n. 910 del 1986, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) - articolo 6, comma 6, e articolo 17, comma 10 della legge n. 67 del 1988: rifinanziamento dell'articolo 5, primo comma, lettera d), della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 - (bilancio cap. 7089):

1994: - 10.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. E. 12.

Scalia, Giuliari, Mattioli.

Alla tabella E, aggiungere la voce: Legge n. 66 del 1988 e decreto-legge n. 5 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1992: Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze (Finanze: cap. 3136):

1994: - 25.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. E. 26.

Ostinelli.

Alla tabella E, aggiungere la voce: Legge n. 67 del 1988, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) - articolo 14, comma 1: incremento delle autorizzazioni di spesa di cui all'ar-

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1993

titolo 1 della legge n. 449 del 1985 - (trasporti cap. 7509):

1994: - 30.000;
1995: - 100.000;
1996: - 100.000

Tab. E. 21.

Scalia, Giuliari, Pieroni, Turrone.

Alla tabella E, aggiungere la voce:
Legge n. 67 del 1988: articolo 17, comma 1: Incremento del fondo previsto dall'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 (bilancio cap. 7500):

1994: - 50.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. E. 13.

Scalia, Giuliari.

Alla tabella E, aggiungere la voce:
Legge n. 67 del 1988, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) - articolo 17, comma 3: completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 - (tesoro cap. 8908):

1994: - 50.000;
1995: - 50.000;
1996: - 50.000.

Tab. E. 14.

Scalia, Giuliari, Turrone, Mattioli.

Alla tabella E, aggiungere la voce:
Legge n. 67 del 1988, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) - articolo 17, comma 5: completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 - (tesoro cap. 8817):

1994: - 10.000;
1995: - 10.000;
1996: —.

Tab. E. 15.

Scalia, Mattioli, Giuliari.

Alla tabella E, aggiungere la voce:
Legge n. 102 del 1990, disposizioni per la costruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e di agosto 1987 (bilancio cap. 7083):

1994: - 50.000;
1995: - 100.000;
1996: - 100.000.

Tab. E. 17.

Scalia, Giuliari, Pieroni, Turrone.

Alla tabella E, aggiungere la voce:
Legge n. 102 del 1990, disposizioni per la costruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e di agosto 1987 (tesoro capp. 7791, 7796):

1994: - 5.000;
1995: - 5.000;
1996: —.

Tab. E. 16.

Scalia, Mattioli, Giuliari.

Alla tabella E, aggiungere la voce:
Legge n. 19 del 1991, norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di belluno e delle aree limitrofe - articolo 12: contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per concorso nel finanziamento di opere autostradali (tesoro cap. 8775):

1994: - 10.000;
1995: - 10.000;
1996: - 10.000.

Tab. E. 20.

Scalia, Giuliari, Pieroni.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1993

Alla tabella E, aggiungere la voce:
 Legge n. 275 del 1991: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, e decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: - articolo 2: Rifinanziamento autorizzazione di spesa per l'imprenditorialità giovanile (Tesoro cap. 7830):

1994: - 20.000;
 1995: —;
 1996: —.

Tab. E. 33.

Ostinelli.

Alla tabella E, aggiungere la voce: legge n. 433 del 1991, disposizione per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa - articolo 8, comma 1: prosecuzione interventi nelle zone del Belice - (tesoro cap. 8817):

1994: - 10.000;
 1995: - 10.000;
 1996: —.

Tab. E. 18.

Scalia, Mattioli, Giuliari, Pieroni, Turrone.

Alla tabella E, aggiungere la voce:
 Legge 23 dicembre 1992, n. 505, articolo 4, comma 1 (capitolo 7766, lavori pubblici):

1994: - 25.000;
 1995: —;
 1996: —.

Tab. E. 27.

Formenti.

Alla tabella E, aggiungere la voce:
 Legge n. 103 del 1993:

1994: - 20.000;
 1995: —;
 1996: —.

Tab. E. 29.

Asquini.

Alla tabella E, aggiungere la voce:
 Legge n. 319 del 1993:

1994: - 2.000;
 1995: —;
 1996: —.

Tab. E. 28.

Asquini.

TABELLA F

Alla tabella F, elenco n. 2, modificare le voci:

Legge n. 257 del 1992: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto:

Articolo 11, comma 2: Risanamento della miniera di Balangero (Industria cap. 7801):

1994: + 5.000;
1995: - 5.000;
1996: —.

Articolo 14, comma 3, fondo speciale per la riconversione della produzione di amianto (Industria cap. 7560):

1994: + 10.000;
1995: —;
1996: - 10.000.

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993:

1994: + 25.000;
1995: + 50.000;
1996: - 75.000.

Decreto-legge n. 149 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:

Articolo 2, comma 6: Conferimenti al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologico (cap. 7558):

1994: + 50.000;
1995: + 50.000;
1996: - 100.000.

Articolo 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria cap. 7561):

1994: + 50.000;
1995: —;
1996: —;
1997: - 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella F:

All'elenco n. 3, modificare le voci:
Legge n. 67 del 1988: Articolo 17, comma 3: Terremoto in Campania e Basilicata (Tesoro cap. 8908):

1994: —;
1995: - 50.000;
1996: —;
1997: + 50.000;
e successivi.

Legge n. 102 del 1990: Valtellina (Bilancio, cap. 7083):

1994: —;
1995: - 50.000;
1996: + 50.000;
1997: —;
e successivi.

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per le zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990: Articolo 1, comma 1 (Tesoro, cap. 8778):

1994: —;
1995: - 50.000;
1996: + 50.000;
1997: —;
e successivi.

All'elenco n. 5, modificare le voci:
Legge n. 67 del 1988: Articolo 15, comma 23: Integrazione fondo legge n. 517 del 1975: disciplina del commercio (Industria, cap. 8042):

1994: + 100.000;
1995: —;
1996: —;
1997: - 100.000;

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1993

Legge n. 67 del 1988: Articolo 15, comma 42: Interventi in materia di distribuzione commerciale (Industria cap. 8045):

1994: + 20.000;
1995: - 10.000;
1996: - 10.000.

All'elenco n. 6, modificare la voce:
Legge n. 19 del 1991 e decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Articolo 12: Contributo per concorso nel finanziamento di opere stradali (Tesoro, cap. 8775):

1994: - 5.000;
1995: —;
1996: —;
1997: + 5.000;
e successivi;

All'elenco n. 12, modificare la voce:
Legge n. 16 del 1985 e legge n. 498 del 1992: Sedi di servizi Carabinieri (Lavori pubblici, cap. 8412):

1994: - 50.000;
1995: + 50.000;
1996: —;
1997: —.
e successivi;

All'elenco n. 26, modificare le voci:
Legge n. 66 del 1988 e decreto-legge n. 5 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1992: Guardia di finanza (Finanze, cap. 3136):

1994: - 40.000;
1995: - 35.000;
1996: —;
1997: + 75.000;
e successivi.

Legge n. 218 del 1990: Istituti di credito di diritto pubblico (Tesoro, cap. 8017):

1994: - 100.000;
1995: —;
1996: + 85.000;
1997: + 15.000;
e successivi.

Legge n.10 del 1991: Risparmio energetico (Industria, cap. 7715, 7716, 7717, 7717, 7719):

1994: + 100.000;
1995: —;
1996: - 100.000.

Legge n. 117 del 1991: Sedi diplomatiche (Affari esteri: cap. 7501):

1994: - 10.000;
1995: —;
1996: —;
1997: + 10.000;
e successivi.

Legge n. 358 del 1991: Ristrutturazione Ministero delle finanze (Finanze, cap. 7853):

1994: - 10.000;
1995: - 50.000;
1996: + 60.000;
1997: —;
e successivi.

Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Articolo 8: Infrastrutture P.S. (Interno, capp. 7401, 7402):

1994: - 100.000;
1995: + 50.000;
1996: + 50.000;
1997: —;
e successivi.

Legge n. 317 del 1993: Ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici, cap. 9310):

1994: - 45.000;
1995: —;
1996: —;
1997: + 45.000;
e successivi;

Tab. F. 9.

Strada, Grasso, Ennio Grassi, Costantini, Prevosto, Serafini, Vannoni, Evangelisti, Solaroli, Silvio Mantovani, Campatelli, Soriero, Voza, Castagnola, Folena, Dalla Chiesa Curti, Gasparotto, In-

grao, Mombelli, Marri, Pizzinato, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Rebecchi, Sanna, Turco, Enrico Testa, Bargonone, Calzolaio, Camoirano, Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti.

Alla tabella F, elenco n. 3, legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa: Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro: cap. 8778), *variare gli importi come segue:*

1994: + 150.000;
1995: —;
1996: —;
1997 e successivi — 150.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella F:

all'elenco n. 4, Legge n. 64 del 1986, art. 15, comma 52, della legge n. 67 del 1988 e art. 6 del decreto legge n. 166 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 9012), *variare gli importi come segue:*

1994: - 120.000;
1995: -;
1996: —;
1997: + 120.000;

all'elenco n. 16, Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): Art. 7, comma 15: Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 (Tesoro: cap. 7840), *variare gli importi come segue:*

1994: — 15.000;
1995: —;
1996: -;
1997: + 15.000;

all'elenco n. 26, Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia: Art. 6, comma 2: Programma di interventi per l'ammodernamento delle forze armate (Difesa: cap. 8102), *modificare gli importi come segue:*

1994: — 15.000;
1995: —;
1996: —;
1997: + 15.000.

Tab. F. 5.

Piscitello.

Alla tabella F, elenco n. 5, *modificare gli importi delle seguenti voci:*

Legge n. 887 del 1984 (Industria, cap. 8042):

1994: + 10.000;
1995: - 10.000.

Legge n. 41 del 1986: Articolo 11, comma 12 (Industria, cap. 8042):

1994: + 20.000;
1995: - 20.000.

Legge n. 910 del 1986 (Industria, cap. 8042):

1994: + 10.000;
1995: - 10.000.

Legge n. 67 del 1988 (Industria, cap. 8042):

1994: + 50.000;
1995: - 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella F:

all'elenco n. 16, Legge n. 910 del 1986 (Tesoro, cap. 7840), *modificare gli importi come segue:*

1994: - 50.000;
1995: + 50.000.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1993

All'elenco n. 23, Legge n. 245 del 1990 (Università e ricerca, capp. 1032, 1256, 1529/p), *modificare gli importi come segue:*

1994: - 40.000;
1995: + 40.000.

Tab. F. 4.

Ostinelli, Castellazzi.

Alla tabella F, elenco n. 11, Legge n. 189 del 1983: Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (capitolo 7811/Tesoro), *modificare gli importi come segue:*

1994: + 12.000;
1995: —;
1996: - 12.000;
1987: —.

Conseguentemente, al medesimo elenco, Legge n. 240 del 1990: Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità (Trasporti, capitolo 7309), *modificare gli importi come segue:*

1994: - 12.000.
1995: —;
1996: —;
1997: + 12.000.

Tab. F. 2.

Castelli, Michielon.

Alla tabella F, elenco n. 11, *modificare gli importi delle seguenti voci:*

Legge n. 189 del 1983 (Tesoro, capitolo 7811):

1994: + 12.000;
1995: - 12.000.

Legge n. 208 del 1991 (Tesoro, capitolo 7878):

1994: - 12.000;
1995: + 12.000.

Tab. F. 16.

Castelli, Michielon.

Alla tabella F, elenco n. 11, Legge n. 68 del 1992: Ristrutturazione dell'autostrada di cose per conto di terzi (Trasporti e navigazione, cap. 7294), *modificare gli importi come segue:*

1994: + 80.000;
1995: - 80.000;
1996: —.

Conseguentemente, alla medesima tabella F, elenco n. 26, Legge n. 218 del 1990: Istituti di credito di diritto pubblico, (Trasporti, cap. 8017), *modificare gli importi come segue:*

1994: - 80.000;
1995: + 80.000.

Tab. F. 8.

Giordano Angelini, Ronzani, Chiaventi, Biricotti Guerrieri, Fredda, Grilli, Petrocelli, Solaroli, Campatelli, Castagnola, Silvio Mantovani, Soriero, Vozza.

Alla tabella F, elenco n. 16, Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (Anas), *nella colonna dei limiti di impegno, modificare, ove ricorrano, le cifre: 3 o 2 con la seguente: 1.*

Tab. F. 7.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Alla tabella F, *modificare come segue gli importi delle seguenti voci:*

all'elenco n. 17, legge n. 394 del 1991: legge quadro sulle aree protette: articolo 4, comma 9: programma triennale per le aree naturali protette (Ambiente capp. 7303 e 7410):

1994: + 50.000;
1995: - 50.000;

articolo 18, comma 4: aree protette marine (Ambiente cap. 7304):

1994: + 25.000;
1995: - 25.000;

articolo 34, comma 10: istituzione di nuovi parchi nazionali (Ambiente cap. 7409):

1994: + 25.000;
1995: - 25.000.

all'elenco n. 21, legge n. 201 del 1991: differimento delle disposizioni di cui alla legge 752 del 1986 (Tesoro cap. 9008):

1994: - 100.000;
1995: + 100.000.

Tab. F. 24. (ex Tab. D. 6.)

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Al comma 9, sostituire le parole: lire 480 miliardi, lire 2650 miliardi e lire 4380 miliardi con le seguenti: lire 240 miliardi, lire 1235 miliardi e lire 2190 miliardi.

2. 1.

Maroni.

Alla tabella F, elenco n. 6, apportare le seguenti variazioni:

Interventi in favore del Friuli-Venezia Giulia: legge n. 139 del 1992 - Salvaguardia; Venezia, articolo 2, comma 4 (Lavori pubblici, capitolo 9454):

1994: + 10;
1995: - 10;
1996: —.

Interventi diversi: legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 12 (Lavori pubblici, capitoli 7510, 7733):

1994: - 10;
1995: + 10;
1996: —.

Conseguentemente, alla stessa voce legge n. 57 del 1988, articolo 17, comma 12, alla colonna dei limiti di impegno, aggiungere la cifra: 3.

Tab. F. 25.

La Commissione.

Alla tabella F, elenco n. 26, legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto « Giacomo Leopardi nel mondo » (Beni culturali: cap. 7905), nella colonna dei limiti di impegno, sostituire la cifra: 1 con la seguente: 3.

Tab. F. 26.

La Commissione.

Al comma 9, sostituire le parole: lire 480 miliardi con le seguenti: lire 1.000 miliardi.

Conseguentemente:

aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Per l'anno 1994, le retribuzioni del personale disciplinato dalle leggi 29 marzo 1983, n. 93, 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni e integrazioni, e del personale dirigente dello Stato e delle categorie di personale ad esso comunque collegate, nonché del personale di magistratura e del personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché di quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, non possono subire variazioni superiori al tasso programmato d'inflazione.

all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: 2.000 miliardi con le seguenti: 1.600 miliardi.

2. 7.

Mussi, D'Alema, Pellicani, Pizzinato, Reichlin, Solaroli, Campatelli, Castagnola, Silvio Mantovani, Soriero, Vozza, Ghezzi, Innocenti, Sanna, Turco, Trupia Abate, Larizza, Rebecchi, Marri.

ART. 3.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 3.

(Suppressione del drenaggio fiscale sui redditi).

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 2. Gli scaglioni di reddito vengono rivalutati annualmente, mediante decreto del Ministro delle finanze, moltiplicando il valore assoluto di questi stessi scaglioni per le variazioni annuali percentuali dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati (ISTAT). L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 ».

2. Dopo l'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-bis.

1. Vengono rivalutati annualmente, mediante decreto del Ministro delle finanze, i valori assoluti di:

a) detrazioni per carichi di famiglia dall'imposta lorda previste dall'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c); comma 3; comma 4; comma 6, e le altre detrazioni previste dall'articolo 13, commi 1, 3 e 4;

b) limiti di reddito, oltre i quali non spettano alcune detrazioni, previsti dall'articolo 12, comma 4 e comma 6 dell'articolo 13, comma 2 e comma 6. Le rivalutazioni si ottengono moltiplicando i valori assoluti delle detrazioni e dei limiti

di reddito per le variazioni annuali percentuali dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati (ISTAT) ».

3. Le rivalutazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere arrotondate alle 10.000 lire superiori per gli scaglioni di reddito e per i limiti di reddito che regolano la concessione di alcune detrazioni ed alle 1.000 lire superiori per le detrazioni dall'imposta lorda.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano a partire dall'anno di imposta 1993. Per tale anno, ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1993 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 3-bis.

(Delega per l'istituzione dell'imposta patrimoniale).

1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo al fine di istituire una imposta patrimoniale ordinaria e straordinaria, secondo i seguenti principi direttivi:

a) è obbligatoria la nominatività di ogni rapporto acceso con aziende di credito o finanziarie e di tutti i valori mobiliari, compresi i titoli di Stato;

b) ai fini del computo della base imponibile delle imposte patrimoniali ordinaria e straordinaria, vengono considerati tutti i beni patrimoniali esistenti nel territorio italiano: depositi e valori mobiliari, beni di tesaurizzazione, beni immobili, beni mobili registrati di valore unitario superiore ai 50 milioni;

c) il trasferimento a titolo oneroso o gratuito di tali beni nonché l'attenzione della loro proprietà deve essere accompagnata dalla certificazione dell'avvenuto

pagamento dell'imposta patrimoniale, pena nullità dell'atto. Tale certificazione deve essere esibita per un periodo di 5 anni dalla scadenza dei termini di pagamento dell'imposta ordinaria e straordinaria;

d) viene definita una quota esente fino a 150 milioni di imponibile, oltre al valore della casa di effettiva abitazione;

e) sono esenti le merci ed i beni strumentali utilizzati a fini di attività di impresa (produttiva, commerciale e di servizio).

ART. 3-ter.

(Imposta patrimoniale generale straordinaria).

1. L'imposta patrimoniale generale straordinaria viene definita sulla base delle seguenti aliquote:

a) 1 per cento per i beni posseduti da persone fisiche fino all'ammontare di 500 milioni;

b) 2 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre 1 miliardo e per quelli posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni e fino ad 1 miliardo;

c) 3 per cento per i beni possedute da persone fisiche oltre 1 miliardo e per quelli posseduti da persone giuridiche, di qualsiasi importo.

2. L'imposta patrimoniale generale straordinaria viene prelevata *una tantum* nell'anno 1994, ed è pagabile in due rate annuali.

3. Una quota del 10 per cento del gettito dell'imposta patrimoniale generale straordinaria è destinata a finanziare l'istituzione di un Fondo nazionale per lo sviluppo dell'occupazione.

ART. 3-quater.

(Imposta patrimoniale generale ordinaria).

1. L'imposta patrimoniale generale ordinaria sostituisce le imposte patrimoniali

attualmente esistenti, che vengono abrogate.

2. L'imposta patrimoniale generale ordinaria viene computata nella seguente misura:

a) 0,5 per cento per i beni posseduti da persone fisiche fino all'ammontare di 500 milioni;

b) 1 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni e fino ad 1 miliardo;

c) 1,5 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre 1 miliardo e per quelli posseduti da persone giuridiche, di qualsiasi importo.

3. Il gettito dell'imposta viene così ripartito:

a) il 5 per cento è destinato ad alimentare il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'occupazione;

b) il 50 per cento è destinato alla finanza locale;

c) il 45 per cento è destinato all'E-rario.

4. In caso di esportazione di beni soggetti alla imposizione patrimoniale ordinaria, viene operato un prelievo pari a 5 annualità dell'imposta stessa.

5. L'applicazione dell'imposta patrimoniale generale ordinaria si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

ART. 3-quinquies.

(Termini per l'esercizio della delega).

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 sarà emanato entro il 31 marzo 1994 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Entro il 31 gennaio 1994 il Governo invia il testo del decreto legislativo al Parlamento, al fine dell'esame delle competenti Commissioni permanenti,

che esprimono il proprio parere entro 30 giorni dalla data dell'invio della richiesta.

3. 4. (3. 1-bis.)

Renato Albertini, Bergonzi, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il numero 6 della Tabella A allegato al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente:

« 6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce:

gasolio, 11 per cento dell'aliquota normale;

altri prodotti petroliferi, 30 per cento dell'aliquota normale.

L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri oggettivi stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità e quantità delle colture ed alla dotazione delle macchine e dell'attrezzature effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ».

3. 01.

Lia, Casilli, Perrone, Poli Bortone.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire 4.764 miliardi con le seguenti: lire 4.000 miliardi.

4. 5.

Asquini.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 4.764 miliardi con le seguenti: lire 4.264 miliardi.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È ricostituito il Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, previsto dall'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151. Per le finalità di cui al suddetto articolo e con le modalità di cui all'articolo 12 della citata legge è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 1994. Le imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, aggiudicatarie dei contratti di fornitura dei mezzi di trasporto pubblico e che godono della riserva del 50 per cento delle forniture stesse di cui all'articolo 12, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, devono garantire, in tali stabilimenti, la totalità dei livelli occupazionali non ricorrendo alle procedure di mobilità e nel caso di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, devono garantire la rotazione immediata per ciascuna unità produttiva pena la nullità del contratto di fornitura dei

mezzi di trasporto pubblico di cui al presente comma.

4. 8.

Russo Spina, Calini Canavesi, Carcarino, Marino, Lento, Azzolina, Crucianelli, Guerra, Bolognesi, Muzio, Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire 4.764 miliardi con le seguenti: lire 4.264 miliardi.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È ricostituito il Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, previsto dall'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151. Per le finalità di cui al suddetto articolo è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi.

4. 19. (4. 8.)

Gargani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.

4. 6.

Maroni.

Sopprimere il comma 2.

4. 7.

Maroni.

All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:

Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del

Consiglio del 29 luglio 1991, concernente lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un ulteriore programma di investimenti per il potenziamento, senza riduzione di linee, della rete ferroviaria nazionale e locale, di lire 8.050 miliardi (di cui lire 2.600 miliardi per i raddoppi e i quadruplicamenti delle linee necessari allo sviluppo del trasporto passeggeri e merci e alla velocizzazione della rete), lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.610 miliardi a decorrere dal 1995.

L'eventuale disattivazione temporanea del servizio avverrà — previa intesa con le regioni — in presenza di obiettive condizioni di eccezionale squilibrio altrimenti irriducibile tra servizio e utenza.

4. 21.

La Commissione.

Al comma 2, dopo le parole: infrastrutture ferroviarie inserire le seguenti: nonché per la realizzazione del primo tratto della linea ferroviaria Ascoli-Rieti-Roma.

4. 3.

Rositani, Valensise, Parlato.

Al comma 2, sostituire le parole da: lire 8.050 miliardi fino a: velocità con le seguenti: lire 5.450 miliardi.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Per la realizzazione di programmi di investimenti, di sviluppo e di ammodernamento dei trasporti pubblici locali sono stanziati 2.600 miliardi.

4. 4.

Ostinelli.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui lire 2.600 miliardi per alta velocità.

* 4. 2.

Piscitello, Novelli, Pollichino, Nuccio.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui lire 2.600 miliardi per alta velocità.

* 4. 11.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui lire 2.600 miliardi per alta velocità.

* 4. 14.

Pironi, Turrone, Scalia, Giuliani.

Al comma 2, sostituire le parole: per alta velocità con le seguenti: per il potenziamento della rete ferroviaria, senza riduzioni, attraverso i raddoppi e i quadruplicamenti delle linee, necessarie allo sviluppo del trasporto locale e del trasporto passeggeri e merci.

4. 15.

Pironi, Scalia, Giuliani, Turrone.

Al comma 2, sostituire le parole: per alta velocità con le seguenti: per il raddoppio e quadruplicamento di linee sovraccariche e la velocizzazione della rete per passeggeri e merci.

4. 13.

Giordano Angelini, Solaroli, Chiaventi, Mussi, Biricotti Guerrieri, Fredda, Grilli, Petrocelli, Ronzani, Castagnola, Soriero, Voza, Silvio Mantovani, Marri, Campatelli.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1993

Al comma 2, sostituire le parole: per alta velocità con le seguenti: per potenziare i servizi ferroviari nelle aree metropolitane e per realizzare i quadruplicamenti, là dove necessari, integrati con il resto della rete.

4. 9.

Boghetta, Caprili, Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 2, sostituire le parole: per alta velocità con le seguenti: per il raddoppio dei binari con particolare riguardo al completamento delle infrastrutture destinate al trasporto locale.

4. 1.

Castelli, Michielon.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni recate dalla legge n. 141 del 1990 relative ai pensionamenti anticipati dei dipendenti dell'impresa Ferrovia dello Stato Spa sono estese, a far data dall'approvazione della presente legge, ai dipendenti delle società il cui capitale di controllo sia parteci-

pato, da almeno 4 anni, per almeno il 51 per cento della medesima impresa Ferrovia dello Stato Spa. Tali società partecipano, per quote non superiori ad un terzo dei dipendenti di ciascuna di esse, al « concorso finanziario » previsto dal comma 3 del presente articolo.

4. 10.

Caprili, Boghetta, Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi.

ART. 5.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: viene ripartito fino alla fine del periodo con le seguenti: viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro con criteri perequativi in modo tale da assicurare a ciascuna regione almeno le stesse risorse assegnate al 1° gennaio 1992 allo stesso titolo ed erogate al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali.

5. 1.

Valensise.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in relazione alle risorse complessivamente destinate alla pubblica istruzione, ivi comprese le poste finanziarie previste per l'approvazione di nuovi provvedimenti legislativi;

impegna il Governo

a considerare fra le priorità il rinnovo del contratto del personale della scuola.

(9/3340/1)

Poli Bortone, Gaetano Colucci,
Servello.

(Ritirato in Commissione)

La Camera,

premesso che:

in data 18 marzo 1993 è stata approvata pressoché all'unanimità in Assemblea la risoluzione n. 6/00022, con cui si impegnava il Governo a non procedere ad alcun atto relativo alla realizzazione del programma di Alta Velocità Ferroviaria fin quando il Parlamento non fosse stato posto in condizione di esaminare e valutare « tutti gli atti già perfezionati e in via di perfezionamento inerenti il progetto, compresi i contratti stipulati con i *general contractors* »;

con la stessa risoluzione si impegnava il Governo « a riferire al Parlamento in merito al parere del Ministro

dell'Ambiente e sull'andamento, in ogni sua fase, dell'*iter* autorizzativo »;

tale risoluzione è stata totalmente disattesa;

gli attuali rapporti fra lo Stato e le FS si svolgono in un contesto di assoluta incertezza normativa e di dubbia legittimità, in assenza — a quasi un anno dalla trasformazione dell'Azienda in società per azioni — sia del perfezionamento dell'atto di concessione sia del rinnovo del contratto di programma e del contratto dei servizio, scaduti da mesi;

è in atto un'opera di considerevole ridimensionamento dei servizi ferroviari e un generale deterioramento nella gestione tanto della rete quanto del materiale rotabile;

l'attuale stato di abbandono, che coinvolge in particolare i servizi svolti in relazione al trasporto locale e al trasporto merci, ha ricadute pesantissime sul piano occupazionale, non solo relativamente ai lavoratori dipendenti delle FS ma anche per un'ampia fascia produttiva legata all'indotto ferroviario;

è ormai palese che il programma TAV non è affatto finanziato con la partecipazione di capitale privato in condizioni di rischio di impresa, ma pressoché integralmente garantito e sostenuto da investimenti pubblici;

il programma in oggetto ha già comportato la spesa di 1500 miliardi in progettazione, progettazione rivelatasi ampiamente insufficiente rispetto agli obiettivi prefissati;

l'insistenza su tale programma che:

a) non è stato ancora in grado di affrontare neppure sul piano progettuale il problema dei nodi urbani nelle aree metropolitane interessate dal suo tracciato;

b) resta del tutto slegato dai progetti di velocizzazione della rete ferroviaria europea;

c) si propone di sviluppare una rete parallela a quella esistente e per nulla integrata con essa;

d) è sottoposto a pesanti ipoteche che afferiscono alle indagini della magistratura nel quadro delle inchieste-Tangentopoli e all'intervento dell'Autorità Antitrust relativamente al rapporto con i *general contractors*;

e) pone irrisolvibili problemi di compatibilità ambientale con il territorio che la linea dovrebbe attraversare;

appare ormai un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi da tutti condivisi di un rapido avvio dei lavori per il raddoppio o il quadruplicamento delle tratte ferroviarie nazionali a maggiore densità di traffico, del recupero e del potenziamento dell'attuale rete in esercizio e dell'integrazione fra tale rete e la restante rete europea, anche nel quadro di un più generale programma di ammodernamento e velocizzazione;

impegna il Governo

a promuovere lo scioglimento della società TAV Spa;

a dare attuazione al comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato » (legge finanziaria 1994), prescindendo dall'originario programma di alta velocità e operando per la concretizzazione di progetti realizzabili con il consenso delle regioni e degli enti locali, in linea con le indicazioni in premessa.

(9/3340/2)

Pieroni, Turrone.

La Camera,

considerato che il fenomeno della mancanza di occupazione colpisce sempre più diffusamente rilevanti quote di forza lavoro sia per effetto della espulsione del processo produttivo di un numero sempre maggiore di unità già occupate sia per la crisi di crescita del sistema produttivo italiano che non assorbe più nuova manodopera;

rilevato che il fenomeno colpisce, sia pure con intensità differente, tutte le regioni del nostro Paese creando un preoccupante fenomeno di allarme giovanile;

ritenuto che appare assai improbabile che il sistema Italia possa nell'immediato futuro creare nuove occasioni di lavoro in misura tale da assorbire i tre milioni di disoccupati;

atteso che nessuna parte d'Italia e d'Europa o del mondo è in grado di richiamare occupazione dall'Italia, che anzi è divenuta, come altri Paesi sviluppati, luogo di speranza dove cercano di rifugiarsi milioni di disperati provenienti dalle zone *ex* socialiste o del terzo mondo africano, asiatico latino-americano;

ricordato che anche le imprese italiane, come fanno in genere quelle dei Paesi occidentali, sviluppati spostano i loro stabilimenti manifatturieri nei paesi del terzo mondo e dell'Est europeo per il minor costo della manodopera e per la sua maggiore « duttilità »;

rammentato che il sistema italiano, più di qualsiasi altro sistema al mondo, ha attuato un meccanismo di ammortizzatori sociali e di incentivi allo sviluppo che prevedono: 1) il Fondo per il mantenimento dei posti di lavoro e gli incentivi per la nuova occupazione; 2) le priorità, nell'applicazione delle misure di sostegno, alle aree sempre più disagiate; 3) la realizzazione di opere di pubblica utilità, di servizi, di edilizia abitativa; 4) la reindustrializzazione delle aree in crisi; 5) interventi per la siderurgia e il settore bieticolo-soccarifero; 6) l'allargamento della

sfera dei beneficiari della cassa integrazione guadagni (vedasi i decreti-legge nn. 1 e 57 del 1993);

sottolineato, però, con il massimo vigore, che il nostro sistema ha completamente abbandonato a se stessi coloro che non trovano occupazione (da anni) gettandoli nella disperazione più tragica ed esponendoli ai più gravi ricatti per la sopravvivenza quando manca loro anche « il pane quotidiano »;

impegna il Governo

1) ad attivare un meccanismo permanente di solidarietà verso i disoccupati ultraventunenni che si trovino in situazioni di grave disagio, concedendo attraverso i comuni un sussidio di disoccupazione che garantisca almeno « il pane quotidiano », di almeno 200.000 lire al mese;

2) a reperire i fondi necessari con adeguate manovre di politica fiscale per le entrate e di riduzione e riqualificazione delle spese;

3) a proporre la riduzione dell'orario di lavoro nelle fabbriche in crisi in tutti i casi nei quali sia possibile con conseguente riduzione dello stipendio; 4) a diffondere il *part time* lavorativo; 5) a fissare un'età pensionabile uguale per tutti (senza deroghe) che non superi i 60 anni.

(9/3340/3)

Piredda, Rinaldi, Cimmino, Lucchesi, Randazzo.

La Camera,

tenuto conto di quanto previsto dal testo unificato della proposta di legge sul riordino del trasporto pubblico locale e dalla legge finanziaria che lascerebbero insoluto il problema del personale delle Direzioni generali di Roma delle Ferrovie in gestione commissariale governativa Apulo Lucane, Calabresi e Sud Est;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché detto personale, nel caso in cui si attuasse il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni o il trasferimento delle sole gestioni nelle rispettive sedi dell'esercizio, venga inquadrato presso la Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Oltreché rappresentare il giusto completamento del decentramento delle suddette ferrovie, ciò è reso possibile dal numero limitato dei lavoratori interessati, 270 circa, che gravano già oggi sul bilancio del Ministero dei trasporti e dal fatto che le loro professionalità possono risultare utili al Ministero dei trasporti come risulta da una recentissima espressione di volontà formalizzata dalla Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(9/3340/4)

Boghetta, Caprili, Bolognesi, Calini Canavesi.

La Camera,

premesso che:

la relazione annuale del Ministro delegato per i problemi delle aree urbane onorevole Valdo Spini sullo stato di attuazione della legge n. 396 del 1990, recante interventi per Roma, capitale della Repubblica, predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa, approvata dal Consiglio dei ministri in data 19 novembre 1993, sottolinea la necessità di concentrare le risorse stanziare e da stanziare destinandole agli interventi strategici all'interno del programma per Roma capitale, tralasciando di utilizzarle e di impegnarle per interventi ordinari;

impegna il Governo

ad individuare in tempi brevissimi le sedi dei Ministeri da rilocalizzare nel Sistema

Direzionale Orientale (SDO), onde poter dare avvio ad uno degli interventi prioritari e più rilevanti del programma.

(9/3340/5)

Giuliani, Rutelli, Pieroni, Scalia, Turroni, Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Modigliani, Pannella, Quattrocchi.

La Camera,

premessi che:

L'Italia dispone di un patrimonio artistico e architettonico unico al mondo e che costituisce una delle principali risorse economiche del nostro Paese;

la salvaguardia e la valorizzazione di detto patrimonio sono da considerarsi obiettivi prioritari ed è indispensabile che vengano forniti tutti gli strumenti necessari per il loro raggiungimento;

Roma è la città che maggiormente necessita di interventi indifferibili e urgenti in materia di tutela dei beni culturali;

impegna il Governo:

a destinare una quota degli stanziamenti previsti per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 145, affinché venga realizzato un programma di interventi organici di recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico della Capitale.

(9/3340/6)

Leccese, Turroni, Rutelli, Pieroni, Giuliani, Scalia, Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Modigliani, Pannella, Quattrocchi.

La Camera,

premessi che:

la relazione annuale del Ministro delegato per i problemi delle aree urbane onorevole Valdo Spini sullo stato di attuazione della legge n. 396 del 1990, recante interventi per Roma, capitale della Repubblica, predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa, approvata dal Consiglio dei ministri in data 19 novembre 1993, riferisce che la maggior parte degli interventi in corso di realizzazione riguardano il restauro del patrimonio storico, artistico e culturale e contemporaneamente auspica che i fondi stanziati e da stanziare vengano destinati agli interventi strategici anziché a quelli più opportunamente effettuabili con le modalità dell'azione ordinaria;

impegna il Governo

a predisporre per la città di Roma programmi organici di intervento sul patrimonio storico, artistico e culturale con le caratteristiche e secondo le modalità individuate dall'articolo 3 della legge 23 marzo 1981, n. 92 recante provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma, che possano effettivamente assumere caratteristiche di organicità e di strategicità.

(9/3340/7)

Scalia, Rutelli, Giuliani, Pieroni, Turroni, Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Modigliani, Pannella, Quattrocchi.

La Camera,

premessi che:

la relazione annuale del Ministro delegato per i problemi delle aree urbane onorevole Valdo Spini sullo stato di attuazione della legge n. 396 del 1990, — Interventi per Roma, capitale della Repubblica, predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa, approvata dal Consi-

glio dei ministri in data 19 novembre 1993, sottolinea la necessità di concentrare le risorse stanziare e da stanziare destinandole agli interventi strategici all'interno del programma; tra questi vi sono quelli volti ad adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana anche attraverso la definizione di un sistema di raccordi intermodali;

sono state presentate nel luglio 1991 le « linee guida per il programma direttore per l'area romana » delle F.S;

è stato predisposto ed approvato dall'amministrazione comunale di Roma lo « Schema di protocollo d'intesa tra il Comune di Roma, la Regione Lazio e la Ferrovie dello Stato S.p.A. per la definizione di un nuovo assetto dei trasporti pubblici nell'area di Roma » (deliberazione n. 65 del 27 aprile 1993);

impegna il Governo

a destinare prioritariamente all'area metropolitana romana i fondi per migliorare la mobilità urbana nelle grandi aree metropolitane.

(9/3340/8)

Bettin, Rutelli, Giuliani, Pieroni, Scalia, Turroni, Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Modigliani, Pannella, Quattrocchi.

La Camera,

premesso che:

l'area metropolitana di Roma dispone, a differenza delle altre capitali europee, di due sole linee di metropolitana, per complessivi 40 chilometri;

l'attuale sistema di trasporto pubblico è decisamente insufficiente e inadeguato e determina un uso sempre maggiore del mezzo privato, con conseguenze disastrose dal punto di vista della mobilità e dell'inquinamento;

è irrinunciabile dare un impulso allo sviluppo del trasporto pubblico nell'area urbana di Roma e favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa e di tramvie veloci;

impegna il Governo:

a destinare una quota degli stanziamenti previsti per l'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 211, affinché possano essere predisposti piani di intervento per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa nella città di Roma.

(9/3340/9)

Rutelli, Turroni, Pieroni, Giuliani, Scalia, Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Modigliani, Pannella, Quattrocchi.

La Camera,

premesso che:

la relazione annuale del Ministro delegato per i problemi delle aree urbane onorevole Valdo Spini sullo stato di attuazione della legge n. 396 del 1990, recante Interventi per Roma, capitale della Repubblica, predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa, approvata dal Consiglio dei ministri in data 19 novembre 1993, sottolinea la necessità di concentrare le risorse stanziare e da stanziare destinandole agli interventi strategici all'interno del programma; tra questi vi sono quelli volti ad adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana anche attraverso la definizione di un sistema di raccordi intermodali;

impegna il Governo

a destinare prioritariamente all'area metropolitana romana i fondi per realizzare parcheggi di interscambio ferro-gomma

connessi con le ferrovie e con i sistemi di trasporto rapido di massa.

(9/3340/10)

Pratesi, Rutelli, Giuliari, Pieroni, Scalia, Turrone, Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Modigliani, Pannella, Quattrocchi.

La Camera,

premessi che:

la realizzazione di una strategia del trasporto pubblico nelle aree urbane, basata sull'utilizzazione del mezzo pubblico e della bicicletta, può rappresentare l'unica vera strada percorribile per risolvere il problema della mobilità urbana e dell'inquinamento;

è necessario pensare ad alternative credibili all'uso dell'automobile per assicurare la mobilità dei cittadini; l'attuazione della legge n. 208 del 1991, che prevede la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali, opportunamente integrata con un sistema di trasporto pubblico efficiente coadiuvato da parcheggi di scambio costituisce un importante passo avanti in questa direzione;

la città di Roma è una delle città europee con maggiore affluenza di turisti e la creazione di una rete di itinerari ciclabili e pedonali che si sviluppi nel centro storico, interessando soprattutto le zone di particolare pregio architettonico, artistico e archeologico, sarebbe senza dubbio molto apprezzata, non solo dai cittadini romani, ma soprattutto dai milioni di turisti che ogni anno visitano la Capitale;

impegna il Governo:

a destinare una quota degli stanziamenti previsti per l'attuazione della legge 28 giugno 1991, n. 208, per la realizza-

zione all'interno del centro storico di Roma di una rete di itinerari ciclabili e pedonali.

(9/3340/11)

Ronchi, Rutelli, Turrone, Pieroni, Giuliari, Scalia, Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Modigliani, Pannella, Quattrocchi.

La Camera,

premessi che:

il trasferimento del circolo ufficiali di Roma da Palazzo Barberini ad una nuova sede consentirà finalmente di destinare alla Galleria nazionale di arte antica l'intero complesso monumentale;

per ospitare il circolo ufficiali era stata individuata la Villa Blanc sulla via Nomentana, straordinario esempio di villa *liberty* con quattro ettari di parco, che, anche a tal fine, doveva essere acquisita al patrimonio pubblico, dopo vent'anni di tentativi di sottrarla al degrado;

il decreto-legge 22 giugno 1993, n. 201, concernente - acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma, che individuava le risorse necessarie all'acquisizione della Villa ed al conseguente trasferimento del circolo non è stato convertito ed è pertanto decaduto;

pertanto occorre nuovamente provvedere all'individuazione delle risorse necessarie all'acquisizione della Villa ed al trasferimento del circolo in quella sede od in altre adeguate;

impegna il Governo

ad acquisire al patrimonio pubblico la Villa Blanc ed a trasferire il circolo ufficiali da Palazzo Barberini.

(9/3340/12)

Boato, Rutelli, Giuliari, Pieroni, Scalia, Turrone, Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Modigliani, Pannella, Quattrocchi.

La Camera,

visto che a tutt'oggi in molte province non è ancora attuato il regolare funzionamento della scuola; che tale grave situazione va riferita prioritariamente al sistema vigente, che prevede la determinazione dell'organico di diritto entro il mese di marzo e dell'organico di fatto entro i primi di settembre di ciascun anno scolastico;

considerato altresì che il tempo prolungato della scuola media è stato attivato dal 1983 e che si avverte la necessità di valutare i risultati di questa particolare sperimentazione dell'attività scolastica che continua ad essere ritenuta marginale dalla amministrazione scolastica periferica, dalla quale, come per altro dallo stesso Ministero, non riceve nessun incentivo rispetto alle professionalità impegnate e ai progetti attuati;

impegna il Governo:

a stabilire la formazione di un unico organico a cui procedere dopo le operazioni di effettiva iscrizione e gli esami di licenza, tenuto conto del numero dei ripetenti prevedibile statisticamente;

a valutare inoltre l'opportunità di una verifica della produttività e validità del tempo prolungato al fine di finalizzare le economie risultanti dall'attuazione della manovra finanziaria per il comparto scuola al potenziamento dello stesso tempo prolungato nella scuola media.

(9/3340/13)

Sbarbati Carletti.

La Camera,

visti i numerosi atti ispettivi presentati in questa legislatura concernenti la diffusa disattenzione della legge n. 517 del 1977 e della legge quadro sull'*handicap* n. 104 del 1991;

impegna il Governo

a verificare lo stato dell'integrazione scolastica degli alunni handicappati onde verificare la produttività degli investimenti già effettuati ai sensi delle predette leggi e di quelli previsti nell'attuale legge finanziaria nel settore pubblica istruzione.

(9/3340/14)

Piro, Sbarbati Carletti.

La Camera,

nel quadro dell'interpretazione sistematica e analogica delle norme vigenti e della politica generale dell'edilizia pubblica;

impegna il Governo

a disporre la concessione in proprietà, mediante riscatto, degli alloggi assegnati alle famiglie senza tetto, a seguito della frana del 28 febbraio 1983, nella frazione Pergola di Marsico Nuovo in Basilicata.

(9/3340/15)

Viti, Sanza, Lamorte, D'Andrea.

La Camera,

premessi che la materia degli esoneri sindacali è stata precedentemente regolata senza specifico riferimento alle modalità temporali che essa assume nel comparto scuola;

considerato che la nuova normativa non può rivolgersi, ad anno scolastico avanzato, in uno stravolgimento delle funzioni finora esercitate, dovendosi tutelare invece il valore della continuità didattica;

impegna il Governo

a disporre che gli effetti della nuova normativa sugli esoneri scolastici e nell'u-

niversità decorrano dall'inizio del nuovo anno scolastico e accademico.

(9/3340/16)

Carelli, Viti, Paciullo, Cecere, Rojch, Torchio, Zoppi, Margiotta.

La Camera,

considerato che il Governo non ha attuata la delega, ricevuta con la legge 29 dicembre 1990, n. 408, per la revisione del trattamento tributario della famiglia;

constatato che la centralità della famiglia nella vita culturale, sociale, civile ed economica del nostro Paese viene spesso affermata con enfasi senza conseguente coerenti azioni legislative;

confermata la necessità di realizzare una vera, concreta ed urgente politica fiscale familiare, ispirata ad equità e al sostegno della famiglia;

evidenziato che nella manovra finanziaria 1994 vi è stata una risposta molto parziale per la revisione degli assegni familiari e la totale assenza di attenzione alla fiscalità familiare;

impegna il Governo

ad attuare con urgenza, e comunque entro il 31 dicembre 1994, la revisione del trattamento tributario della famiglia, secondo principi e criteri che commisurino l'imposta alla capacità contributiva dei componenti il nucleo familiare.

(9/3340/17)

Moioli, Delfino, Fronza Crepez, Morgando, Nucci Mauro, Gualco.

La Camera,

premessi che:

a) le privatizzazioni costituiscono un cambiamento strutturale dell'economia italiana e una grande occasione per il rafforzamento dell'intero sistema produttivo attraverso la selezione e la crescita

delle imprese basata sulla loro capacità di sviluppo interno ed esterno, non attraverso l'aggregazione di entità disomogenee e il perseguimento della dimensione fine a se stessa;

b) le privatizzazioni vanno considerate lo strumento per realizzare un sistema industriale e finanziario che porti il Paese in condizioni paritarie alla concorrenza comunitaria;

c) la fase della privatizzazione è capitolo importante del programma del Governo Ciampi inteso sia come momento di ridefinizione della presenza dello Stato nell'economia sia per rideterminare un mutamento profondo nella cultura imprenditoriale;

d) le privatizzazioni vengono indicate come esigenza di realizzare pluralismo economico superando la fase del capitalismo pubblico e familiare e per l'affermazione della democrazia economica;

e) le privatizzazioni con il trasferimento del potere di comando dallo Stato al mercato devono costituire uno strumento per allargare i soggetti presenti sul mercato e non chiudere il sistema entro se stesso;

considerato che per agevolare questo processo, radicandolo nei comportamenti della collettività nazionale e per favorire l'azione di privatizzazione il Governo ha sollecitamente provveduto alla emanazione di una serie di provvedimenti legislativi e disposizioni amministrative determinando la predisposizione di procedure rapide, trasparenti, adeguate alle esigenze del mercato;

tenuto conto che è necessario accelerare questo processo eliminando ogni incertezza che può derivare da un inutile quanto dannoso scontro politico che blocca il processo di cessione delle aziende pubbliche che si nasconde dietro un conflitto ideologico tra il modello del nocciolo duro e quello delle società a proprietà diffusa (*public company*);

considerato, inoltre, che le operazioni di dismissione della presenza pubblica sta concretamente muovendo dal settore bancario, in particolare dal Credito Italiano, dall'IMI e dalla Banca Commerciale Italiana realizzandone la trasformazione in società ad azionariato diffuso in considerazione del ruolo rilevante che rivestono nell'economia del Paese;

richiamati i dispositivi dei pareri parlamentari sul programma di riordino degli enti di gestione trasformati in spa circa la necessità che ogni decisione circa le politiche di risanamento e di rilancio delle aziende debba spettare unicamente al *management* in conformità con le direttive e gli indirizzi del Governo che è l'azionista di controllo e che qualora vi sia discordanza sia in ordine agli obiettivi che agli strumenti il *management* deve essere sostituito;

riconosciuto l'impegno del Governo e del *management* delle imprese pubbliche a perseguire l'obiettivo delle privatizzazioni;

tenuto conto che il Governo con il decreto legge n. 389 ha dato energici impulsi per conseguire immediatezza di risultati accelerando procedure delle dismissioni muovendo dalla *public company* come modello di riferimento cui dovranno tendere le procedure di privatizzazione coordinato con altre considerazioni relative alle forme di tutela degli interessi pubblicistici coinvolti nel processo piuttosto che da quello dei nuclei stabili che avrebbe riportato al sistema del capitalismo familiare con capitale pubblico;

condivide pienamente le decisioni recenti assunte nel segno dell'autonomia dal *management* della Credit e della Comit di:

fissare un limite del 2 per cento del capitale per gli investitori istituzionali italiani ed esteri e dell'1 per cento per i risparmiatori incrementabile fino al limite complessivo del 3 per cento nel possesso diretto e indiretto delle azioni con riferimento ai gruppi di appartenenza

configurati dai rapporti di controllo e collegamento;

consentire dismissioni eccedenti la soglia prevista entro 3 anni;

riservare inoltre un quinto delle azioni ai 16 mila dipendenti del Credit;

impegna il Governo

a proseguire sulla linea della *public company* che appare preferibile ai fini del mantenimento dell'impresa sul territorio nazionale e dell'aumento del numero di imprese nel Paese;

a completare il perfezionamento del mercato mobiliare italiano ricercando efficienza e funzionalità come condizioni indispensabili per il successo di questa fase di politica economica allargando la presenza anche ad organizzazioni complete e specifiche a livello internazionali;

a sviluppare la normativa volta a favorire l'allocazione del risparmio verso il capitale di rischio valorizzando l'integrazione e le sinergie tra tutte le componenti del sistema, orientando le capacità di sviluppo del reddito nel lungo termine, rafforzando particolarmente il sistema degli incentivi, prevedendo lo scambio di azioni aziende con titoli di stato, titoli di stato a basso tasso di interesse con *warrant* negoziabili separatamente, e gradualmente nel tempo, corrispondenti alle azioni delle banche pubbliche;

a emanare una normativa urgente a carattere generale relativa alle società per azioni auspicando l'introduzione di norme sul voto di lista in coerenza con l'obiettivo della *public company* a tutela dei diritti di minoranza e con il parere espresso in sede parlamentare sulla presenza dell'azionariato minore non marginale;

a porre il risparmiatore in condizioni di parità di rendimento fiscale rispetto all'investimento finanziario, semplificando il sistema dell'investimento azionario al fine di ampliarne il mercato e diffonderne la proprietà;

a prevedere:

a) la eliminazione della nominatività delle azioni con l'equiparazione ai titoli di stato limitatamente alle aziende da privatizzare e per un periodo non inferiore a tre anni;

b) agevolazioni sul prezzo di vendita con efficaci *underpricing* (prezzo scontato);

c) riduzioni implicite di prezzo con azioni gratuite per ogni azioni acquistata;

d) agevolazioni di pagamento;

e) sospensione delle tasse sui *capital gains* e sui dividendi delle società privatizzate;

g) reali incentivi fiscali ai fondi pensionistici collettivi e individuali in considerazione della scarsa influenza che la normativa vigente determina nella raccolta di quote di risparmio ai fini di capitalizzazione del sistema produttivo nazionale;

a prevedere inoltre che la sostituzione del controllo privato al controllo pubblico nella fornitura dei servizi di pubblica utilità può essere accettata solo a condizione che l'assetto regolamentativo presenti idonee garanzie di funzionalità e continuità della fornitura e di equità del prezzo;

a rafforzare le garanzie ed i poteri speciali al fine di evitare il controllo estero delle società, le scalate societarie ostili, operazioni di modifica dell'assetto industriale e patrimoniale delle imprese.

(9/3340/18)

Viscardi, Sanese, Zarro, Corsi, Aliverti, Manfredi, Wilmo Ferrari, Biasutti.

La Camera,

valutato che:

a) attualmente i gruppi italiani detengono con il 3,7 per cento quote in-

sufficienti del mercato globale poiché su cento grandi imprese europee solo 4 sono italiane rispetto alle 28 inglesi;

b) il processo di privatizzazione muoveva dalla convinzione che l'industria privata italiana fosse pronta a raccogliere quanto lo Stato avrebbe lasciato ritirandosi dal sistema produttivo;

c) nella situazione attuale non è solo l'apparato industriale pubblico che deve ristrutturarsi ma l'intero apparato industriale italiano valorizzando la peculiarità delle produzioni nazionali e individuando i settori in grado di acquisire posizioni *leader*;

d) nel corso degli anni ottanta vi è stata una sottovalutazione dei problemi delle imprese da parte del sistema bancario, allentando i monitoraggi e aumentando l'esposizione globale dei rischi;

e) una massa di 51 mila miliardi di prestiti in sofferenza grava sul sistema bancario con riflessi sul conto economico e sulla struttura patrimoniale degli istituti di credito, con una crescita del 22 per cento negli ultimi 12 mesi;

f) la crisi dei grandi gruppi va dunque utilizzata per mettere le banche di fronte alla sfida del domani che consiste nel divenire forza stabilizzante del sistema influenzando e garantendo il successo dell'impresa in una relazione di lungo periodo;

g) vi è stata una prevalenza nel finanziamento a breve termine piuttosto che sul lungo termine che nel nostro Paese costituisce solo il 40 per cento rispetto al 70 per cento di Francia e Germania ed esistono spazi concreti per modificare questo rapporto;

h) con il recepimento della II Direttiva Comunitaria connessa con la esigenza di semplificazione delle strutture del sistema creditizio attraverso forme di integrazione, economie di scala, ampliamento dei prodotti offerti, riduzione della segmentazione dei mercati locali si apre una prospettiva nuova nel rapporto banca

impresa; si esaltano le capacità strategiche delle banche che sono chiamate ad un ruolo particolare nella transizione verso un modello originale di sviluppo, che non può ignorare i risultati raggiunti dal modello tedesco con la Haus bank a partecipazione del capitale di rischio, che pur nei limiti previsti dalla legislazione *antitrust* diviene un passaggio necessario per irrobustire l'intero sistema;

considerato che:

a) in questi anni è stato fatto il possibile per realizzare un ambiente giuridico nuovo rispetto a quello preesistente e una legislazione adeguata al cui completamento mancano tuttavia due elementi importanti come i fondi pensione e i fondi immobiliari. Ciò ha consentito in primo luogo la ristrutturazione e la concentrazione delle banche per l'affermazione di banche nazionali e di banche regionali, ma ha anche permesso al Paese di allinearsi con gli altri ordinamenti occidentali disciplinando le condizioni per un corretto funzionamento dei mercati finanziari;

b) un trattamento fiscale differenziato per la partecipazione delle banche nelle imprese è l'ultimo tassello di una evoluzione normativa che ha modificato profondamente il sistema creditizio;

c) oggi alla necessità di capitali si può far fronte con la propensione delle famiglie italiane al risparmio assorbito in larga misura dal debito pubblico; la dimensione e la composizione della ricchezza reale e finanziaria fanno ritenere che esista uno spazio rilevante per lo sviluppo della finanza e di allargamento delle integrazioni finanziarie, ma il capitale non circola completamente nel mercato, sfuggendo alla selezione e al vaglio degli operatori, avvalendosi per le imprese di un mercato mobiliare in grado di assecondarne le strategie;

d) l'avvertita necessità di favorire la formazione di nuovi attori sul mercato mobiliare in grado di espandere la positiva esperienza di Mediobanca, supe-

rando comunque una condizione di monopolio, capace di appannarne il ruolo e l'alto ed apprezzato significato per lo sviluppo produttivo dell'economia nazionale;

e) la scelta dell'impresa di espandere la propria capacità produttiva richiede ricorso al finanziamento esterno ovvero al capitale di rischio;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un piano di politica industriale che definisca un progetto coerente con gli indirizzi di politica comunitaria del processo di privatizzazione perché il trasferimento delle imprese al mercato ha come obiettivo finale la sopravvivenza, la competitività e lo sviluppo di una parte considerevole del sistema produttivo italiano;

a valutare la ripresa degli investimenti in settori primari dell'economia, individuando corrette soluzioni finanziarie per sostenere la competitività delle imprese e la loro capacità di cogliere le opportunità della sfida tecnologica assicurando alle imprese capitale di rischio;

a sottoporre al Parlamento un piano dal quale emerga con chiarezza la configurazione che il sistema industriale assumerà perseguendo una strategia industriale con una visione globale del sistema industriale nazionale;

a presentare al Parlamento un piano per l'occupazione al fine di dare una risposta politica nazionale integrata con il piano Delors per l'occupazione perché gli strumenti attuativi restano nelle mani dei singoli Stati;

a realizzare una configurazione di relazioni sindacali ed aziendali in ragione di un maggiore interesse verso la politica degli investimenti sia rispetto alle aspettative di migliori risultati nello sviluppo dell'impresa.

(9/3340/19)

Bianco, Viscardi, Sanese, Biasutti, Zarro, Corsi, Aliverti, Manfredi, Wilmo Ferrari.

La Camera,

rilevato che:

con la fine del 1992 e nel corso del 1993 con i diversi provvedimenti adottati (legge n. 488 del 1992 decreto-legge n. 96 del 1993; *Delibera CIPI 22 aprile 1993*; Decreto n. 505 del 1993) si sono ridisegnate integralmente la struttura istituzionale e le modalità di intervento della politica regionale in Italia;

il passaggio da una politica di intervento straordinario attuata da strutture ed enti appositamente costituiti, ad un'azione da attuare attraverso le amministrazioni centrali e territoriali nell'ambito delle risorse ordinarie del bilancio pubblico, ha delineato un quadro organizzativo certamente ben strutturato ma che al tempo stesso lascia aperti alcuni problemi connessi prevalentemente alla carenza di risorse finanziarie addizionali per favorire il superamento del ritardo economico delle regioni meno sviluppate del Paese;

le regioni del nostro Mezzogiorno, infatti, alla fine del 1993, nonostante i miglioramenti realizzati, presentano ancora rispetto alle regioni più sviluppate del Centro-Nord, divari e ritardi di notevole ampiezza; le politiche realizzate nel passato hanno permesso al Mezzogiorno di « restare » in Europa — e cioè di crescere ai ritmi registrati nelle aree forti dell'Europa Occidentale, nonostante la marginalità geografica ed economica delle regioni meridionali — ma hanno attenuato soltanto in lieve misura il gap preesistente;

sottolineato che:

il Mezzogiorno è cresciuto, in termini sociali ed economici, ma i principali indicatori del divario rispetto alle regioni più sviluppate del Paese evidenziano che c'è ancora molto da fare:

il livello del PIL *pro capite* nel Mezzogiorno è ancora al 55-60 per cento con punte del 46 per cento rispetto a quello del Centro Nord;

il reddito *pro capite* di cui gode la popolazione meridionale è grosso modo quello che la popolazione del Centro Nord aveva 20-25 anni fa;

il grado di infrastrutturazione (per servizi sociali e per scopi produttivi) del territorio del Mezzogiorno è pari appena al 50-60 per cento di quello del Centro-Nord, con carenze particolarmente rilevanti nel comparto delle acque e delle infrastrutture ferroviarie;

la struttura produttiva evidenzia nel Mezzogiorno caratteristiche da « area in ritardo »: poca industria, molto terziario come « settore rifugio », e un peso dell'agricoltura non giustificato in relazione ai più bassi livelli di produttività rispetto alle aree del Centro-Nord;

un livello di disoccupazione (incluse le unità in cerca di prima occupazione) pari a tre volte quello delle aree più sviluppate del Paese;

tenuto conto che:

se poi si fa riferimento ai fattori che possono influenzare la dinamica della crescita delle regioni meridionali nel prossimo futuro, ulteriori elementi di preoccupazione, vengono evidenziati:

la produttività media del sistema meridionale ed in particolare dell'industria manifatturiera è pari a circa il 75-80 per cento di quella del Centro-Nord;

il CLUP (costo del lavoro per unità di prodotto), nel Mezzogiorno — proprio per la più bassa produttività e per i livelli salariali sostanzialmente analoghi a quelli del Centro Nord — è ovviamente superiore a quello delle regioni più avanzate;

l'accumulazione, sia pure in tendenziale aumento (proprio per l'effetto della spesa collegata all'Intervento Straordinario) presenta tassi di crescita inferiori rispetto a quelli del Centro Nord (la quota di investimenti industriali sul totale Italia è scesa dal 17 per cento al 15 per cento);

una minore efficienza del capitale impiegato nelle regioni del Mezzogiorno: i livelli dei rapporti capitale-prodotto (marginali e medi) risultano molto più elevati di quelli del Centro Nord;

un'offerta di lavoro che nei prossimi anni risulterà in aumento soltanto nelle regioni meridionali (in assenza di movimenti migratori);

una spesa pubblica ordinaria nelle regioni meridionali largamente inferiore, in termini *pro capite* e/o riferita al territorio, a quella del Centro Nord, come dimostra la percentuale della spesa ordinaria in conto capitale per investimenti nel Mezzogiorno, pari nel 1989 all'11,77 per cento della spesa complessiva, nel 1990 al 10,31 per cento, nel 1991 al 7,8 per cento, nel 1992 all'11,2 per cento;

la correzione di tali squilibri va perseguita in stretta coordinazione ed integrazione con la Commissione delle Comunità Europee e con le sue politiche; in particolare la politica regionale comunitaria che — proprio, in applicazione dei principi contenuti nell'articolo 130 dell'Atto Unico e con la conseguente creazione del FESR — prevede che gli Stati membri possano fruire di risorse comunitarie « aggiuntive » da utilizzare unitamente a fondi nazionali all'uopo assegnati per promuovere azioni ed interventi per l'ampliamento della dotazione infrastrutturale e per la promozione dello sviluppo produttivo delle regioni in ritardo (aree dell'obiettivo 1 della politica comunitaria);

la situazione economica e dei conti pubblici del nostro Paese e gli impegni presi a Maastricht nel recente passato, hanno determinato l'esigenza di adottare una politica di bilancio restrittiva che se da una parte, sia pure in tempi lunghi, può portare al « risanamento » del debito, dall'altra rischia di vanificare gli sforzi finora intrapresi per la correzione degli squilibri territoriali del nostro Paese. Al tempo stesso questa situazione rischia di creare consistenti difficoltà nell'utilizzazione delle stesse risorse comunitarie assegnate per la politica regionale in Italia;

nei prossimi anni infatti le risorse finanziarie da destinare ad un'azione finalizzata allo sviluppo del Mezzogiorno dovranno essere reperite tra i fondi ordinari delle amministrazioni centrali e regionali e nelle residue disponibilità della legge n. 64 e della legge n. 488 del 1992;

si tratterà però di risorse da utilizzare, nella gran parte, per interventi e programmi già avviati nel contesto dei precedenti Piani di Attuazione ma ancora in ritardo di realizzazione; soltanto in parte molto limitata, grazie all'efficace azione di revoca e riprogrammazione di risorse originariamente assegnate ad interventi non avviati nei tempi programmati, dette risorse potranno essere utilizzate (e quindi determinare cofinanziamenti CEE) per promuovere una politica coordinata con l'azione della politica regionale comunitaria;

va tenuto presente infatti che per il fondo previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 96 del 1993, nel quale confluiscono le risorse disponibili da ripartire tra le amministrazioni competenti per la realizzazione delle azioni ed interventi nelle aree depresse, non sono previste ulteriori assegnazioni dall'attuale legge finanziaria;

d'altra parte, proprio per la limitatezza delle risorse residue inserite nel suddetto fondo per la politica regionale, l'utilizzazione delle risorse comunitarie potrà avvenire in larga parte per attività ordinarie delle amministrazioni centrali, e quindi si corre il rischio, stante la carenza di risorse, di sostituire risorse ordinarie nazionali con risorse comunitarie senza creare un intervento aggiuntivo per le aree meridionali;

in conclusione:

la cessazione dell'intervento straordinario;

il lento avvio del rinnovamento delle strutture e, in particolare, delle modalità di attuazione della legge n. 488 del 1992;

la carenza di risorse nazionali specificamente destinate alla finalità di sviluppo delle aree in ritardo del Mezzogiorno;

rischiano di vanificare i potenziali effetti della politica regionale comunitaria che prevede invece risorse specifiche per le regioni meridionali, a condizioni di un loro cofinanziamento « certo » da parte delle amministrazioni nazionali,

impegna il Governo

1) ad affrontare il problema della allocazione territoriale della spesa ordinaria, in particolare quella per investimenti, che va rapportata a parametri oggettivi relativamente alla quantità e qualità dei servizi esistenti nelle diverse aree del paese, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di trasporto, stradale, portuale, aeroportuale, ambientale, dell'energia, delle telecomunicazioni, delle aree urbane, e quelli scolastico e universitario, culturale, sanitario, dei beni artistici, archeologici e paesaggistici, della innovazione nella pubblica amministrazione, in modo da offrire un sistema complesso di servizi capace di sostenere una nuova, diversa fase dello sviluppo;

2) ad individuare immediatamente specifiche risorse necessarie per il cofinanziamento degli interventi comunitari non previsto dalla legge finanziaria, pur in presenza di una richiesta CEE, la cui Commissione ricorda che la Spagna ha già presentato un progetto finanziario che prevede una spesa nazionale di 93 miliardi di ECU, per le proprie aree depresse, mentre la spesa italiana prevista è di appena 29 miliardi di ECU;

3) è necessario predisporre gli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa ordinaria, e della sua allocazione territoriale, sia in fase di bilancio preventivo che di consuntivo, in modo da impedire che essa sia sostituita dall'intervento dei fondi strutturali CEE i quali devono aggiungersi all'intervento ordinario, diversamente da quanto intervenuto nel passato per l'intervento straordinario;

4) a realizzare compiutamente e con immediatezza il programma di investimenti produttivi e di completamenti infrastrutturali, utilizzando le risorse residue, comprese quelle revocate e da riprogrammare, nei territori a cui erano inizialmente destinate; in particolare a rendere effettivamente disponibili le somme necessarie attivando i mutui previsti (10.000 miliardi) dalla legge n. 488 del 1992;

5) ad assumere ogni iniziativa diretta alla soluzione dei problemi insorti, soprattutto a livello di personale, con la liquidazione dell'Agenzia per il Mezzogiorno e degli enti da essa controllati, recuperando tutte le risorse umane ad alta specializzazione, ponendole al servizio delle istituzioni centrali e di quelle periferiche.

(9/3340/20)

Napoli, Viscardi, Nucci Mauro, Bianco, Serra, Rojch, Manti, Cimmino, Cecere, Puija, Meleleo, Loiero.

La Camera,

in sede di esame della legge finanziaria per il 1994;

considerato che:

i settori del tessile, dell'abbigliamento, vestiario e calzaturiero vivono una situazione contraddittoria caratterizzata da un lato da un elevato indice di diminuzione della produzione, con conseguente calo drammatico di posti di lavoro e dall'altro dal fatto che rappresentano, nei primi mesi del '93, la 3^a voce dell'attivo della bilancia dei pagamenti;

il peso maggiore sia delle ristrutturazioni in atto nei principali gruppi sia della gravissima crisi delle piccole e medie imprese grava su una manodopera composta in larghissima misura da donne, nel quadro già molto pesante di una generale e drastica riduzione dell'occupazione femminile;

rilevato che:

la legge n. 236 del 1993, recante interventi urgenti per l'occupazione già prevede i benefici dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (cosiddetta mobilità lunga) per le industrie dei settori minerario-metallurgico non ferroso, della siderurgia, della chimica e della difesa, ma non per i settori del tessile, abbigliamento e calzaturiero;

durante il confronto parlamentare su questo provvedimento il Governo accolse un apposito ordine del giorno con il quale si impegnava a reperire nella finanziaria '94 adeguate risorse per rendere possibile questa giusta estensione, rendendo noto questa sua volontà con ripetute dichiarazioni pubbliche del ministro Giugni;

il provvedimento riguarda soprattutto lavoratrici di 50 anni, con una elevata anzianità contributiva, ma non ancora in età pensionabile, senza alcuna possibilità di ricollocazione,

impegna il Governo

a conferire priorità al sostegno dell'occupazione nei settori tessile, dell'abbigliamento, vestiario e calzaturiero e conseguentemente ad utilizzare le risorse previste nella legge finanziaria 1994 per gli ammortizzatori sociali al fine di consentire l'estensione della « mobilità lunga » anche ai settori soprarichiamati.

(9-3340-21)

Lorenzetti Pasquale, Serafini, Sanna, Turco, Moiola, Gianna Serra, Biricotti Guerrieri, Camoirano Andriollo, Masini, Alfonsina Rinaldi, Pizzinato, Innocenti, Ghezzi, Solaroli, Campatelli, Beebe Tarantelli, Montecchi, Ingraio, Mancina, Sangiorgio, Maria Antonietta Sartori, Poli Bortone, Di Prisco, Trupia Abate, Vigneri, Pollastrini Modiano, Dalla Chiesa Curti, Guerra, Bolognesi.

La Camera,

premessi che:

1) l'indagine conoscitiva sul settore siderurgico svolta dalla X Commissione della Camera e conclusasi con l'approvazione del documento finale il 14 dicembre 1993 ha evidenziato le seguenti problematiche:

a) è in atto una crisi di carattere strutturale causata dalla caduta della domanda di acciaio e dalla flessione di circa il 25 per cento dei prezzi, aggravata dall'aumento dell'importazione dei prodotti a prezzi bassissimi provenienti da paesi extracomunitari;

b) la CEE per fronteggiare questa gravissima situazione ha avviato una complessa operazione tendente a concertare riduzioni volontarie di capacità produttiva;

c) sul complesso della produzione europea la siderurgia italiana detiene una quota pari a circa il 20 per cento del consumo interno con un sostanziale allineamento quantitativo con la produzione e la struttura dell'industria nazionale anche se sono evidenti marcate diversità tra i fondamentali comparti produttivi;

d) nel comparto dei prodotti lunghi l'Italia rappresenta quasi il 50 per cento della produzione europea. Il comparto, prevalentemente privato, è caratterizzato anche dalla presenza di piccole e medie imprese ed è fortemente esportatore in Europa e nel mondo. L'insieme dei processi di ristrutturazione degli anni '80 ci consegnano un comparto ancora in eccesso di capacità produttiva e molto frammentato, spesso gravato da un preoccupante indebitamento ma in grado di essere un punto di forza per l'economia nazionale;

e) nel comparto dei prodotti piani, fondamentale rappresentato dall'ILVA, la produzione copre il 43 per cento del fabbisogno nazionale. Le nuove società emergenti dall'ILVA, depurate dal peso degli oneri finanziari, adeguatamente ricapitalizzate e concentrate nel

core-business attraverso un processo di riordino e privatizzazione, possono offrire ottime prestazioni competitive;

f) per i motivi sinteticamente esposti, non è risultata in alcun modo praticabile la richiesta inizialmente avanzata dalla CEE che avrebbe costretto il nostro paese a rinunciare ad una significativa presenza nel comparto dei piani;

2) la recente ipotesi di conclusione della trattativa sulla chiusura di alcuni impianti italiani svoltasi in sede comunitaria va valutata nel suo complesso positivamente perché in grado di diminuire l'entità dei tagli alla produzione nazionale, di compensare la produzione di Taranto con possibili riduzioni nell'industria privata nel comparto dei lunghi, di attuare il piano di risanamento finanziario ed economico predisposto dall'IRI per la siderurgia pubblica;

3) l'accordo con la CEE e il processo di riorganizzazione e riordino della siderurgia italiana comporterà comunque una riduzione dell'occupazione, che considerato l'indotto è presumibile possa superare le 25 mila unità ed un aggravamento delle condizioni economiche e sociali di molte aree per altro ancora impegnate a fronteggiare gli effetti delle precedenti crisi;

impegna il Governo

ad utilizzare parte dei finanziamenti previsti in bilancio e nella legge finanziaria per il '94, '95 e '96 per riattivare i meccanismi di prepensionamento della legge n. 181 del 1989 in tutte le aree e per tutti i soggetti interessati dalla crisi del settore siderurgico.

(9/3340/22)

Costantini, Viscardi.

La Camera,

considerata la necessità di affermare la continuità del rapporto culturale con le comunità italiane all'estero;

in attesa di una riforma organica della materia,

impegna il Governo

a non ridurre le attività didattiche delle scuole italiane all'estero ed a favorire il rapido riassetto e la qualificazione dell'intero settore.

(9/3340/23)

Masini, Ciabbarri, Foschi, Bertezolo, Angelo Lauricella, Sangiorgio, Salvadori, Mancina, La Gloria, Leccese, Vendola ».

La Camera,

considerato che la VII Commissione (Cultura) era impegnata nella approvazione di alcuni provvedimenti a favore delle città d'arte con particolare riferimento a Siena e a Lecce;

impegna il Governo,

in attesa del varo definitivo delle suddette leggi, a considerare prioritaria la destinazione delle risorse finanziarie a tali progetti.

(9/3340/24)

Serafini, Enzo Balocchi, Poli Bortone.

La Camera,

premesso che:

le caratteristiche morfologiche e geologiche del nostro paese lo classificano tra quelli ad elevato rischio sismico;

nonostante ciò poco o nulla è stato fatto o programmato in questi anni per attuare degli interventi sul nostro patrimonio immobiliare, dotandolo di tutte quelle caratteristiche necessarie ad affrontare eventuali eventi sismici;

altri paesi con le medesime peculiarità, come il Giappone e gli Stati Uniti, dimostrano come una reale politica di adeguamento antisismico di opere ed edifici consenta di ridurre al minimo gli effetti provocati da calamità naturali, innanzitutto in termini di vite umane, ma

anche in termini di danni al patrimonio abitativo ed ambientale;

impegna il Governo

a finalizzare parte degli stanziamenti in dotazione al Ministero dei lavori pubblici all'avviamento di programmi di adeguamento sismico del patrimonio edilizio pubblico;

a prevedere prioritariamente interventi in aree pilota per il finanziamento di progetti di censimento sismico degli edifici, anche privati, che comprendano valutazioni sul costo del necessario adeguamento sismico e, nei casi in cui tali censimenti sono già disponibili, il finanziamento degli interventi stessi, limitatamente al solo patrimonio edilizio pubblico;

a riservare — nel caso di predisposizione di spesa per interventi di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché di ristrutturazione urbanistica effettuare con i fondi dello Stato in zone classificate sismiche — una quota non minore del 15 per cento da destinarsi ai necessari interventi di adeguamento sismico del patrimonio edilizio.

(9/3340/25).

Turroni, Cerutti, Enrico Testa, Aimone Prina, Galli, Tripodi, Nuccio, Lavaggi ».

La Camera,

in considerazione,

che, dopo un primo taglio del Governo di 70 miliardi effettuato allo stanziamento del « fondo globale » attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i tre Organismi SISDE, SISMI e CESIS, ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il Senato ha successivamente apportato tre ulteriori decurtazioni, per un totale complessivo di 240 miliardi;

che, per effetto delle suddette riduzioni, si è passati dai 751 miliardi a 484

miliardi quale appannaggio dei tre Organismi;

che circa 400 miliardi sono destinati al trattamento economico complessivo del personale, quali oneri diretti e riflessi;

che i residui 84 miliardi per i tre Organismi appaiono assolutamente inefficienti a garantire un adeguato livello di efficienza operativa e, quindi, l'assolvimento dei fini istituzionali;

sottolineando

i positivi risultati conseguiti ultimamente in materia di contrasto alla criminalità organizzata sia sul fronte interno che internazionale,

impegna il Governo

a voler esaminare la possibilità che, in sede di assestamento del bilancio, vengano apportate opportune variazioni agli stanziamenti del « fondo globale » destinato a copertura dei programmi di spesa degli Organismi in argomento, atte ad assicurare un pieno ed efficiente adempimento dei compiti istituzionali, onde dare coerenza e giustificazione all'esistenza di tali Organismi, peraltro essenziali in ogni Paese per la tutela della sicurezza nazionale.

(9/3340/26)

Alessi, Tassone.

La Camera,

in sede di esame della legge finanziaria per il 1994,

considerato che:

i settori del tessile, abbigliamento, vestiario e calzaturiero sono caratterizzati da una crisi occupazionale nonostante la buona espansione sui mercati internazionali;

rilevato che:

la legge 236/93 recante interventi urgenti per l'occupazione prevede per alcuni settori la cosiddetta mobilità lunga, per la quale più volte si è espresso il ministro del lavoro,

impegna il Governo

a dare priorità al sostegno dell'occupazione nei settori tessile, dell'abbigliamento, vestiario e calzaturiero anche tramite l'estensione della mobilità lunga, evitando altresì di reintrodurre aliquote fiscali differenziate tra i settori tessile e calzaturiero.

(9/3340/27)

Maccheroni, Piro.

La Camera,

considerato che:

nel testo del disegno di legge collegato alla legge finanziaria approvato al Senato era stata disciplinata all'articolo 29 la facoltà attribuita agli enti locali di accedere ad aperture di credito;

il decreto del ministro del tesoro di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

che nella necessità di alleggerire il testo dello stesso provvedimento collegato, la Camera, solo per questioni formali, con votazione unica, ha stralciato alcune norme che non presentavano effetti finanziari;

considerata la difficoltà che detta materia stralciata possa essere rapidamente approvata in sede legislativa dalle competenti Commissioni del Parlamento,

impegna il Governo

ad assumere idonea iniziativa di legge a che i comuni ottengano la facoltà già prevista dal citato articolo 29.

(9/3340/28)

Castellazzi.

La Camera,

preso atto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 29/93 rimette alla contrattazione collettiva la ripartizione, tra i vari comparti ed aree di contrattazione, dei limiti massimi in materia di aspettative e permessi sindacali nel settore pubblico, con riferimento alla diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato;

rilevato che lo stesso articolo 54 stabilisce un principio di contestualità tra abrogazione delle vigenti disposizioni in materia di gestione e fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche e definizione della nuova normativa contenente la disciplina dell'intera materia,

impegna il Governo:

a dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 31 e 32 dell'articolo 3 del provvedimento « interventi correttivi di finanza pubblica » non appena realizzato l'accordo di cui al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 29/93, confermando fino a quel momento l'applicazione delle vigenti disposizioni.

(9/3340/29)

Solaroli, Campatelli, Pizzinato,
Ghezzi, Innocenti.

La Camera,

considerate le ristrette risorse destinate al rifinanziamento della legge 10/91 per il risparmio energetico e la promozione rinnovabile, ritenendo che questi settori vadano in ogni caso incentivati anche con iniziative esemplari,

impegna il Governo

a disporre perché gli enti pubblici proprietari di edifici e stabilimenti i cui consumi energetici uguagliano o superino i

livelli previsti dalla legge 10/91 siano tenuti a designare gli *energy manager* e a intraprendere quelle iniziative di uso efficiente dell'energia e di ricorso alle fonti energetiche rinnovabili previste dalla legge.

(9/3340/30)

Scalia, Mattioli.

La Camera,

premesso che:

nel 1997 si svolgeranno a Bari i Giochi del Mediterraneo, la cui ultima edizione tenutasi in Francia è stata realizzata senza alcun intervento economico pubblico;

che per l'organizzazione della manifestazione sportiva è previsto il concorso di finanziamenti pubblici dello Stato;

che appare opportuno e necessario che tali finanziamenti siano riservati esclusivamente al miglioramento degli impianti sportivi di base;

che è altresì necessario che non si ripeta quanto è avvenuto per le Colombiadi ed i Mondiali, sia in ordine al superamento inammissibile dei costi preventivati, sia in ordine alle opere finanziarie,

impegna il Governo

a riservare esclusivamente alla organizzazione ed al funzionamento dei Giochi del Mediterraneo i finanziamenti pubblici statali concessi e al miglioramento degli impianti sportivi di base esistenti in Bari.

(9/3340/31)

Leccese, Colaianni, Vendola, Crippa, Turrone, Pieroni, Giuliari, Enrico Testa, Campatelli, Solaroli, Piro, Rivera.

QUARTA NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1994 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1994-1996 E BILANCIO PROGRAMMATICO PER GLI ANNI FINANZIARI 1994-1996 (ARTICOLO 1-BIS DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, INTRODOTTTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 362)

VARIAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21 (modificato).

(Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative).

I commi 1, 2, 4, e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21) ».

« 2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1994, annesso allo stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577 ».

« 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

« 5. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche e integrazione alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1994, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima ».

N.B. Per i quadri generali riassuntivi si veda lo stampato n. 3341-quinquies.

QUINTA NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1994 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1994-1996 E BILANCIO PROGRAMMATICO PER GLI ANNI FINANZIARI 1994-1996 (ARTICOLO 1-BIS DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, INTRODOTTTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 362)

VARIAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2 (modificato).

Il comma 6 è soppresso.

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sui fondi iscritti al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396 ».

ART. 3 (modificato).

I commi 4, 5 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1994, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 ».

« 5. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 174.200 miliardi ».

« 11. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.780 miliardi, lire 1.200 miliardi e lire 100 miliardi ».

ART. 7 (modificato).

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministro del tesoro può autorizzare l'impegno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa iscritte nel capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri ».

ART. 12 (modificato).

Il comma 4 è soppresso.

ART. 22 (sostituito).

« 1. È approvato in lire 761.015.149.632.000 in termini di competenza e in lire 779.948.063.541.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1994 ».

TABELLA A

Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Eliminare la seguente voce:

« Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Capitoli nn. 1514 e 1516 ».

N.B. Per i quadri generali riassuntivi si veda lo stampato n. 3341-sexies.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1460. — DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA CONTENUTA NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLE DISPOSIZIONI AD ESSO CONNESSE O COMPLEMENTARI (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2450-B)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE,
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO

ART. 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e delle disposizioni ad esso connesse o complementari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare, salvo quanto previsto dalla lettera *c)*, in violazioni amministrative le contravvenzioni previste nei titoli III, IV e V del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 68, 69, 70, 73, 85, 88, 92, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 117, 119, 127, 128 — in relazione all'articolo 126 — 133, 134, 135, terzo comma, 138, 139, 140 e 151;

b) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 9, limitatamente alle autorizzazioni per la cui mancanza o inosservanza è prevista una decriminalizzazione ai sensi del presente articolo, dall'articolo 15, salvi i casi di cui all'articolo 650 del codice penale, e dagli articoli 59 e 60 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931;

c) abrogare gli articoli 66, 70, 73 e 213 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931;

d) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle concernenti disposizioni correlate alle contravvenzioni previste dal citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931 non oggetto di decriminalizzazione ai sensi delle lettere *a)* e *b)*;

e) comminare, in relazione alle fattispecie decriminalizzate ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *d)*, la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e non superiore a lire sei milioni per le violazioni consistenti nello svolgimento di un'attività in difetto della prescritta licenza o autorizzazione, prevedendo che tali violazioni comportino l'obbligo per l'autorità di adottare, entro un termine da determinarsi, un provvedimento per la cessazione dell'attività condotta in difetto di licenza o autorizzazione o per la sospensione, per un periodo da determinarsi, di quella esercitata in violazione delle prescrizioni, e che l'inosservanza di tale provvedimento sia punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale; comminare la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire due milioni per tutte le altre violazioni, con eventuale previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione fino a tre mesi dell'attività nelle ipotesi consistenti nell'inosservanza delle prescri-

zioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità; trasformare in sanzioni amministrative accessorie le pene accessorie già previste per le contravvenzioni decriminalizzate; estendere le fattispecie decriminalizzate di svolgimento di attività in difetto della prescritta licenza o autorizzazione anche ai casi di inosservanza, ottenuta la licenza o l'autorizzazione, delle prescrizioni della legge o dell'autorità;

f) coordinare le disposizioni connesse o complementari al citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con il citato regio decreto n. 635 del 1940, contenute in leggi speciali, con le modifiche apportate ai sensi delle lettere a), b), c) e d), trasformando in violazioni amministrative gli illeciti omogenei a quelli decriminalizzati e procedendo alle necessarie abrogazioni;

g) individuare, in relazione a tutte le ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), e f), i casi in cui l'autorità può o deve disporre la confisca amministrativa, in armonia con i principi di cui all'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

i) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio; individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti alle violazioni decriminalizzate, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate;

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giusti-

zia, di concerto con il Ministro dell'interno.

3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.

4. Per fronteggiare le esigenze di servizio derivanti dall'attuazione della presente legge, il Ministro dell'interno è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni nei pubblici impieghi, a bandire concorsi per la copertura delle vacanze comunque determinatesi nei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno alla data di entrata in vigore della presente legge, anche utilizzando, ove occorra, nel limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, le graduatorie dei concorsi già espletati da non oltre un triennio.

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

1. All'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « con la sola ammenda » sono sostituite dalle seguenti: « solo con la multa o con l'ammenda »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « oltre all'ammenda », sono inserite le seguenti: « o alla multa ».

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 18 dicembre 1993.**

Aniasi, Bordon, Bossi, Brambilla, Calderoli, Castellazzi, Caveri, Conca, Raffaele Costa, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Fincato, Fumagalli Carulli, Alfredo Galasso, Garesio, Magistroni, Maroni, Mastrantuono, Matulli, Mazzuconi, Provera, Marco Sartori, Savino, Segni, Sterpa, Terzi, Widmann.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Aniasi, Artioli, Bordon, Bossi, Giorgio Carta, Caveri, Conca, d'Aquino, de Luca, Fincato, Formigoni, Alfredo Galasso, Garesio, Maroni, Mastrantuono, Matulli, Mazzuconi, Provera, Savino, Segni, Sterpa, Terzi, Violante, Widmann.

Annunzio di proposta di legge.

In data 17 dicembre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MUZIO ed altri: « Norme per la bonifica delle strutture e dei territori contaminati dall'amianto » (3509);

NENNA D'ANTONIO: « Modifica all'articolo 155 del codice civile, in materia di provvedimenti riguardanti i figli a seguito di separazione dei coniugi » (3510);

NENNA D'ANTONIO: « Norme per l'assistenza familiare dei cittadini portatori di minorazioni psichiche » (3511);

NENNA D'ANTONIO: « Disciplina della programmazione nel settore dell'edilizia scolastica » (3512);

MADAUDO ed altri: « Riconoscimento del valore legale alle lauree *ad honorem* conferite dalle università degli Stati Uniti d'America » (3513);

MICELI: « Modifiche alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, recante norme per il conferimento dei posti notarili » (3514).

È stata altresì presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

BERTOLI: « Istituzione del pubblico registro dei beni artistici e moderni » (3515).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

In data 17 dicembre 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 1192. — « Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato » (*approvato dal Senato*) (3508);

S. 1540. — « GALLI ed altri; FERRARINI: « Disposizioni in materia di risorse idriche » (*approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato*) (512-1397-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Approvazione in Commissione.

Nella riunione di giovedì 16 dicembre 1993 della VIII Commissione permanente

(Ambiente), in sede legislativa, è stato approvato il seguente progetto di legge:

S. 1508. — « Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (Già commi da 13 a 38 dell'articolo 25 del disegno di legge n. 3339, stralciato con deliberazione dall'Assemblea nella seduta del 15 dicembre 1993) (approvato dal Senato della Repubblica) (3339-undecies).

**Richiesta di parere
da parte di una Commissione.**

La XI Commissione permanente (Lavoro) nella seduta del 18 dicembre, in sede legislativa, ha richiesto che la V Commissione permanente (Bilancio) sia chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di legge VITI ed altri: « Norme in materia di inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo dei ricercatori universitari » (3488).

Tenuto conto della materia oggetto della proposta stessa, la Presidenza ha ritenuto di poter accogliere la richiesta.

**Annunzio di sentenze della
Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 16 dicembre 1993, copia della sentenza n. 439 del 2 dicembre 1993 (doc. VII, n. 426), con la quale ha dichiarato:

« 1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'articolo 444 dello stesso codice;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 34,

secondo comma e 446 del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 25, 97 e 112 della Costituzione, sollevata dal tribunale di Modica con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 34 e 444 del codice di procedura penale — in relazione all'articolo 248 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ed all'articolo 61 del codice di procedura penale del 1930 — sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe;

4) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3, 25 e 101 della Costituzione, sollevata dal tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;

5) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 76, 25 e 101 della Costituzione, sollevata dal pretore di Napoli — sezione distaccata di Capri — con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

con lettera in data 16 dicembre 1993, copia della sentenza n. 440 del 2 dicembre 1993 (doc. VII, n. 427), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, secondo comma, ultima parte, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta;

in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 438 del 13 dicembre 1993 (doc. VII, n. 425), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 5 della legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 6, 10, 18, 48 e 49 della Costituzione e all'articolo 2 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, dalla provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe »;

n. 441 del 2 dicembre 1993 (doc. VII, n. 428), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, secondo comma, della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 (Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) sollevata dalla Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale, con ordinanza del 14 novembre 1990 »;

n. 442 del 2 dicembre 1993 (doc. VII, n. 429), con la quale ha dichiarato:

« a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5-bis, comma 3, decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 42, comma 3, e 97 della Costituzione, dalla corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24 e

113 della Costituzione, dalla corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

c) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5-bis, comma 2, decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dalla corte d'appello di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe;

d) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5-bis, commi 1, 6 e 7, decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 42, comma 3, e 53 della Costituzione, dalle corti d'appello di Roma e Palermo con le ordinanze indicate in epigrafe »;

n. 443 del 2 dicembre 1993 (doc. VII, n. 430), con la quale ha dichiarato:

« che spetta al Senato della Repubblica affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Ricci — convenuto per il risarcimento del danno in un procedimento civile — nel convegno di Venezia in data 11 e 12 dicembre 1983 sul tema "I poteri occulti nella Repubblica: mafia, camorra, P2, stragi impuniti", e riprodotte nel volume che ha pubblicato gli Atti del convegno ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, nn. 425 e 430);

alla II Commissione (doc. VII, n. 426);

alla XI Commissione (doc. VII, n. 428);

alla I e alla II Commissione (doc. VII, n. 427);

alla II e alla VIII Commissione (doc. VII, n. 429);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente.

Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e dell'articolo 13-bis. 16 della legge 27 marzo 1987, n. 120, le proposte di ripartizioni dei fondi di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n. 505.

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, tali proposte saranno deferite dal Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera, alla Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice.

Trasmissione di risoluzioni dall'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Il Presidente dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord ha trasmesso i testi di sei risoluzioni adottate in quel consesso nel corso della seduta del giorno 11 ottobre 1993:

La Corea del Nord ed il Trattato di non proliferazione (doc. XI-bis n. 39);

Il sostegno allo sviluppo della democrazia in Europa Centrale ed Orientale (doc. XII-bis n. 40);

Il vertice e l'ampliamento della NATO (doc. XII-bis n. 41);

La proliferazione delle armi di distruzione di massa (doc. XI-bis n. 42);

Il sostegno alla deraocrazia parlamentare nella nuova Russia (doc. XI-bis n. 43);

La solidarietà Euro-Atlantica in un'epoca di radicali trasformazioni (doc. XII-bis n. 44).

Annunzio di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 17 dicembre 1993, a pagina 7326, seconda colonna, dopo la riga ventinovesima inserire le seguenti:

3) alla individuazione delle zone di eccessiva incidenza di particolari patologie rispetto alla media comparata sull'intero territorio;

4) all'analisi della spesa per USL, assistito, medico, farmacia, con ripartizione analitica e comparata della spesa farmaceutica e del consumo dei farmaci per patologia di sistema e per patologia specifica.

In tal modo sarà possibile intervenire in maniera mirata sul territorio, sulla patologia e sulla spesa disponendo di una reale Farmaco-Vigilanza e di un Osservatorio epidermiologico utilizzabili oltre che per il fine sanitario stretto anche per quello sociale, per la tutela del lavoro e per un miglioramento del rapporto ambiente-salute.